

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° febbraio 1989

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 19. Sentenza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Indiscriminato inquadramento del personale regionale nella fascia retributiva superiore sulla base del solo requisito dell'anzianità - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 4).

(Cost., art. 97).

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Personale tecnico regionale comandato in uffici diversi da quelli di appartenenza - Proroga del termine massimo di utilizzazione - Mancanza di qualsiasi profilo di impugnativa - Inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 26).

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Trattamento giuridico ed economico del personale regionale - Trattamento di quiescenza - Assunta violazione del principio di buon andamento e dell'imparzialità della P.A. - Natura «primaria» della competenza assegnata dallo statuto speciale alla regione siciliana - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, artt. 1, secondo comma, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25 e 28).

(Cost., artt. 3, 36 e 97; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 4)

Pag. 5

N. 20. Sentenza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Collocamento in soprannumero nell'ottava qualifica funzionale del personale laureato direttivo - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Abruzzo approvata dal consiglio regionale il 18 maggio 1988 e riapprovata il 28 luglio 1988).

(Cost., art. 117)

11

N. 21. Sentenza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lazio - Reinquadramento nella carriera superiore dei ruoli regionali del personale rivestente pregresse posizioni atipiche proveniente dallo Stato - Mancata valutazione «caso per caso» delle funzioni precedentemente svolte - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Lazio riapprovata il 27 luglio 1988).

(Cost., art. 97)

Pag. 13

N. 22. Sentenza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Esonero del conduttore da responsabilità per i danni moratori - Presunta introduzione surrettizia di una nuova proroga dei contratti di locazione - Ragionevolezza della norma denunciata - Non fondatezza.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478).

(Cost., artt. 3 e 42)

16

N. 23. Sentenza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.D.A.I. - Calcolo perequativo - Sottoposizione alla giurisdizione della Corte di disposizioni normative contenute in provvedimento di natura regolamentare - Richiamo alla sentenza n. 349/1985 - Inammissibilità.

(Legge 27 febbraio 1978, n. 41, articolo unico; d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32, art. 1, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

19

N. 24. Sentenza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Adunanza di militari - Testuale ricomprensione, nella fattispecie, di manifestazioni prive di offensività - Necessità di risoluzione degli attuali dubbi interpretativi - Non fondatezza.

(C.P.M.P., art. 184, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ultimo comma)

22

N. 25. Sentenza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Perizia psichiatrica - Rifiuto dell'imputato non detenuto a sottoporvisi - Mandato di accompagnamento - Autorità del giudicato della cassazione pronunziatasi per la legittimità dell'emissione del provvedimento coercitivo in sede di risoluzione di conflitto di competenza - Irrilevanza *ex actis* della questione proposta - Richiamo alle sentenze nn. 132/1970, 218 e 237 del 1976 - Inammissibilità.

25

N. 26. Ordinanza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Non deducibilità dal reddito dichiarato ai fini Irpef delle somme pagate a titolo di imposta di successione nell'anno di riferimento - Discrezionalità del legislatore - Razionalità - Richiamo alla sentenza n. 68/1985 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10).

(Cost., artt. 53, 3 e 42)

27

N. 27. Ordinanza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti alimentari - Pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1041/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., art. 3)

Pag. 29

N. 28. Ordinanza 11-24 gennaio 1989.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti vantati nei confronti del personale dello Stato - Pignorabilità delle retribuzioni fino alla concorrenza di un quinto - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 878/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3).

(Cost., art. 3)

» 30

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12. Ordinanza del pretore di La Spezia del 17 ottobre 1988.

Procedimento civile - Procedimento d'ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Obbligo della concessione da parte del giudice se l'opposizione non è suffragata da prova scritta o di pronta soluzione.

(Cod. proc. civ., art. 648).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 33

N. 13. Ordinanza del tribunale di Trieste del 7 novembre 1988.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

35

N. 14. Ordinanza del tribunale di Trieste del 14 novembre 1988.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

36

N. 15. Ordinanza del tribunale di Trieste del 17 novembre 1988.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, *in parte qua*, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

37

N. 16. Ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 9 maggio 1985.

Successione - Determinazione della porzione disponibile dell'eredità da parte del testatore - Riunione fittizia, imputazione *ex se*, collazione di somme di denaro donate - Applicazione in via estensiva del principio nominalistico senza tener conto della svalutazione della moneta - Irrazionale applicazione del principio nominalistico in materia non concernente adempimento di obbligazioni pecuniarie.

(Cod. civ., artt. 556, 564, secondo comma, e 751).

(Cost., art. 3)

37

N. 17. Ordinanza del tribunale di Forlì del 28 ottobre 1988.

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma)

Pag. 39

N. 18. Ordinanza del tribunale di Napoli del 14 aprile 1988.

Liberazione condizionale - Revoca del beneficio - Mancato computo del periodo di libertà vigilata come espiazione di pena - Richiamo al principio enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 343/1987.

(Cod. pen., art. 177).

(Cost., artt. 3 e 13)

» 40

N. 19. Ordinanza del tribunale di Gorizia del 16 novembre 1988.

Reato tributario - Contrabbando - Zona franca di Gorizia - Agevolazioni fiscali per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità delle popolazioni di detta zona e del territorio limitrofo - Identificazione, con norma interpretativa, del territorio limitrofo a detta zona con quello della provincia di Gorizia - Ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini italiani per l'ingiustificata estensione delle agevolazioni fiscali al territorio della provincia in questione - Violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 29 febbraio 1988, n. 47, art. 7, terzo comma; legge 1° dicembre 1948, n. 1438, art. 2, ultimo comma; legge 27 dicembre 1975, n. 700, art. 3, primo comma; legge 29 febbraio 1988, n. 47, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 42

N. 20. Ordinanza del tribunale di Milano del 25 ottobre 1988.

Modifiche al sistema penale - Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Divieto di detenzione di armi - Assoluta immutabilità di tale prescrizione - Disparità di trattamento per i condannati a tale sanzione sostitutiva per i quali (per es. addetti a servizi di vigilanza, agenti di custodia, ecc.) la detenzione delle armi rappresenta elemento essenziale per il rapporto di lavoro, rispetto agli altri ai quali venga applicata la medesima sanzione - Possibile preclusione ad esplicare la propria attività lavorativa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 64, ultimo comma, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 46

N. 21. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Velletri del 13 aprile 1988.

Imposta in genere - Riscossione delle imposte dirette - Obbligo del soggetto passivo o inadempiente al pagamento di soprattasse e pene pecuniarie in solido con il rappresentante - Mancata previsione di avviso motivato e notificato di contestazione di addebito come previsto per il rappresentato - Violazione del principio di uguaglianza, per il diverso ingiustificato trattamento del rappresentante e del rappresentato, e del diritto di difesa in giudizio del rappresentante nel caso di fallimento del rappresentato e notifica degli atti al curatore fallimentare.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 47

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. 19

Sentenza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Indiscriminato inquadramento del personale regionale nella fascia retributiva superiore sulla base del solo requisito dell'anzianità - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 4).

(Cost., art. 97).

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Personale tecnico regionale comandato in uffici diversi da quelli di appartenenza - Proroga del termine massimo di utilizzazione - Mancanza di qualsiasi profilo di impugnativa - Inammissibilità.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, art. 26).

Impiego pubblico - Regione Sicilia - Trattamento giuridico ed economico del personale regionale - Trattamento di quiescenza - Assunta violazione del principio di buon andamento e dell'imparzialità della P.A. - Natura «primaria» della competenza assegnata dallo statuto speciale alla regione siciliana - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11, artt. 1, secondo comma, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25 e 28).

(Cost., artt. 3, 36 e 97; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 4).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni Conso;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 4, 7, 8, comma terzo, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25, 26 e 28 della delibera legislativa n. 415 approvata il 5 maggio 1988 dall'Assemblea Regionale siciliana (successivamente promulgata come legge regionale 15 giugno 1988 n. 11), avente per oggetto: «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 13 maggio 1988, depositato in cancelleria il 23 maggio 1988 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e l'avv. Silvio De Fina per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 13 maggio 1988 (Ric. 16/1988) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, alcune disposizioni della delibera legislativa della Regione Sicilia n. 415 del 5 maggio 1988, recante «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale», per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e dell'art. 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego).

Il ricorrente lamenta, in primo luogo, un travalicamento delle competenze regionali in materia di personale causato dall'art. 1, comma secondo, e dall'art. 16 della legge, dove si prevede la concessione di determinati benefici anche a favore di dipendenti provenienti dall'Amministrazione statale e da altri enti per il periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli regionali.

Seguono una serie di censure impiegate sulla lesione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., aventi ad oggetto: l'art. 4, dove si prevede che tutti i dipendenti regionali possano accedere alla fascia retributiva superiore in base al solo requisito dell'anzianità, prescindendo dal titolo di studio o da prove selettive; l'art. 7, comma primo, che nel disporre l'aumento indiscriminato del 20 per cento di varie indennità sarebbe finalizzato esclusivamente alla concessione di ingiustificati benefici economici; l'art. 8, comma terzo, che attribuisce speciali compensi al personale turnista, con decorrenza anteriore alla istituzione della nuova disciplina delle turnazioni, in violazione anche del principio di irretroattività della legge; l'art. 11, che ai fini della progressione giuridica ed economica riconosce lo stesso valore ai servizi di ruolo e a quelli non di ruolo, in violazione anche del principio di eguaglianza; l'art. 25 e l'art. 28, che, nel prevedere rispettivamente l'inquadramento *ope legis* in una fascia funzionale superiore e l'inquadramento a domanda in uno speciale ruolo transitorio (di cui all'art. 8 della l.r. n. 53 del 1985), violerebbero il principio del pubblico concorso per l'accesso ai pubblici uffici ex artt. 97 Cost. e 20 della legge n. 93 del 1983.

Altre censure riguardano la disparità di trattamento che la legge impugnata determinerebbe nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, in violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. Tali censure investono: l'art. 7, comma secondo, là dove al personale forense regionale si attribuirebbe per intero un'indennità che il personale statale svolgente la medesima attività fruisce solo nella misura del 50%; l'art. 9, che per l'indennità di trasferta dei dipendenti regionali prevede importi pari al doppio di quelli spettanti al personale statale, disponendo altresì il rimborso delle spese per i pasti, in contrasto con la disciplina vigente per tutti gli altri settori del pubblico impiego; l'art. 21, che ai fini del trattamento di quiescenza valuta i servizi preruolo senza disporre alcun onere a carico degli interessati.

Altre norme, infine, vengono impugnate per violazione del principio di irretroattività della legge: tale impugnativa è riferita, in particolare, oltre al già citato art. 8, comma terzo, all'art. 11, comma quarto, nonché agli artt. 23, 24 e 25, che riconoscono determinati servizi o concedono benefici con effetto anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Il ricorrente sostiene le sue censure richiamandosi in particolare alla giurisprudenza di questa Corte, che con la sent. n. 21 del 1978 ha auspicato la fissazione, mediante disciplina generale, dei livelli massimi di trattamento non superabili da alcuna legge regionale, onde assicurare il rispetto degli artt. 3 e 36 Cost. Tale disciplina, secondo il ricorrente, dovrebbe oggi rinvenirsi nella legge-quadro sul pubblico impiego, cui la Corte, con sentenza n. 219 del 1984, ha riconosciuto la natura di grande riforma economico-sociale, con particolare riguardo al «principio di omogeneizzazione» delle posizioni e dei trattamenti, enunciato nell'art. 4 e destinato a vincolare tutte le competenze legislative regionali.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione siciliana al fine di sostenere l'infondatezza delle prospettate questioni di legittimità.

Relativamente alle censure di incompetenza riferite agli artt. 1 e 16, il resistente fa rilevare che la Regione ha legiferato in ordine ad un servizio che il personale statale comandato presta in nome e per conto della Regione medesima e che proprio in base al principio di eguaglianza e di buon andamento deve essere remunerato nella stessa misura di quello prestato dai dipendenti regionali. D'altra parte il sistema dell'assegno perequativo, teso a colmare la differenza tra il trattamento statale e quello regionale, risulta già previsto dalla l.r. 29 dicembre 1980 n. 145 (mai sospettata di illegittimità), di cui gli artt. 1 e 16 della legge impugnata costituirebbero applicazione.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 Cost. da parte dell'art. 4 della legge impugnata, la Regione obietta che nel sistema delineato dalla l.r. 29 ottobre 1985 n. 41, il passaggio alla fascia superiore ha valore di mera progressione economica (non di avanzamento di carriera) e avviene a titolo di mera anzianità, rimanendo immutata la qualifica: sicché non vi sarebbe motivo di subordinare tale passaggio al possesso di un titolo di studio o a prove selettive. La *ratio* della norma impugnata sarebbe dunque esclusivamente quella di estendere questo sistema di progressione economica anche a quei dipendenti regionali che erano sinora rimasti esclusi dall'applicazione della citata l.r. n. 41 del 1985, nonostante una prima estensione operata mediante la l.r. 9 maggio 1986 n. 21.

In ordine all'art. 7, comma primo, la Regione sostiene che le censure esorbiterebbero dai limiti del sindacato di legittimità e che comunque un aumento del 20% per indennità istituite tre anni addietro risulterebbe più che ragionevole, oltre che compatibile con il tasso di inflazione.

Con riferimento alla censura mossa all'art. 7, comma secondo, si rileva che il legislatore regionale si sarebbe limitato ad estendere al personale forestale regionale le stesse indennità previste dalla normativa statale.

Pretestuosa sarebbe inoltre la censura rivolta all'art. 8, trattandosi di norma necessariamente retroattiva, in quanto applicativa dell'accordo collettivo stipulato il 26 marzo 1987 con riguardo al periodo 1º gennaio 1985 - 31 dicembre 1987.

A proposito della indennità di trasferta prevista dall'art. 9 si fa rilevare, in primo luogo, che la Regione gode in materia di una competenza esclusiva, non limitata dal principio di «omogeneizzazione» previsto dall'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego, dato che tale legge dovrebbe ritenersi applicabile solo alle Regioni a statuto ordinario. La parificazione tra servizi di ruolo e servizi non di ruolo, disposta dall'art. 11, costituirebbe solo la «stabilizzazione» di norme precedenti, già adottate da molti anni: la norma impugnata escluderebbe d'altronde esplicitamente (al comma secondo) la possibilità di «doppi conteggi» dei servizi resi.

L'art. 21, lungi dal contrastare con la normativa generale in materia di trattamento di quiescenza, si limiterebbe a riprodurre gli artt. 8, 10, 11, 12 e 41 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Gli artt. 23 e 24 sarebbero stati dettati allo scopo di sanare la disparità di trattamento esistente all'interno di una medesima categoria di dipendenti, tutti assunti in base alle leggi sull'occupazione giovanile, ma dei quali solo alcuni avevano potuto fruire dei benefici previsti dalla l.r. 29 ottobre 1985 n. 41, dato che la relativa graduatoria era stata pubblicata prima dell'entrata in vigore di tale legge.

L'art. 25 sarebbe diretto a sanare un vero e proprio «errore» commesso dalla citata legge n. 41 del 1985, che aveva riformato *in pejus* il trattamento già acquisito dagli operai regionali in base alla precedente l.r. n. 145 del 1980; sicché sarebbe fuor di luogo richiamare il principio del pubblico concorso.

Quest'ultimo argomento è ribadito anche con riguardo all'art. 28, che peraltro sarebbe una norma di interpretazione autentica dell'art. 8 della l.r. 27 dicembre 1985 n. 53, intesa ad eliminare la palese disparità di trattamento di cui soffriva il personale del Centro sociale di Catania.

Quanto infine all'art. 26, incluso tra le norme impugnate, si fa rilevare che ad esso non viene mossa nessuna specifica censura.

3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura Generale dello Stato ha prodotto una memoria, per replicare alle tesi enunciate dalla difesa della Regione e confermare i motivi enunciati nel ricorso.

4. — Va infine rilevato che la delibera legislativa di cui è causa, allo scadere dei trenta giorni dall'impugnativa, è stata — ai sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale — promulgata dal Presidente della Regione siciliana come l.r. 15 giugno 1988 n. 11 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 del 18 giugno 1988).

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato varie norme della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 maggio 1988 con il n. 415, recante «Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-87 e modifiche e integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale», adducendo la violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nonché dell'art. 4 della l. 29 marzo 1983 n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego).

Le diverse censure prospettate nel ricorso possono essere raggruppate, per comodità di esame, nei seguenti ordini di motivi:

a) un primo gruppo di norme (artt. 1, secondo comma, e 16) viene contestato per il fatto di aver previsto la concessione di particolari benefici economici (assegno perequativo e assegno integrativo di quiescenza) al personale comandato da altre amministrazioni, con riferimento anche al periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale: ad avviso del ricorrente tale previsione esulerebbe dalle competenze assegnate alla Regione dallo Statuto speciale in tema di stato giuridico ed economico dei propri dipendenti (art. 14 lett. q);

b) un secondo gruppo di norme (artt. 7, primo e secondo comma, e 9) viene impugnato con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché all'art. 4 della legge n. 93 del 1983, per il fatto di aver stabilito, per determinate indennità, aumenti indiscriminati e misure comunque maggiori di quelle spettanti ai dipendenti statali;

c) profili di illegittimità analoghi a quelli richiamati *sub B)* vengono prospettati nei confronti di un terzo gruppo di norme (artt. 11, 21, 25 e 28), dove si statuiscano a favore del personale regionale benefici di carattere giuridico non previsti per i dipendenti statali e comunque ritenuti non rispondenti al principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

d) un quarto gruppo di norme (artt. 8, 11, 23, 24 e 25) viene censurato per asserita lesione del principio generale di irretroattività della legge, ritenuto inderogabile per il legislatore regionale;

e) infine, la disciplina contenuta nell'art. 4 viene impugnata per il fatto di aver previsto, per tutto il personale regionale, la possibilità di un passaggio alla fascia retributiva superiore rispetto a quella di appartenenza in base al solo requisito dell'anzianità, prescindendo dal titolo di studio e/o da prove selettive: previsione questa ritenuta in contrasto con i criteri dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione fissati dall'art. 97 Cost.

2. — La questione di legittimità prospettata con riferimento alle norme di cui *sub I.A)* non appare fondata.

L'art. 1, secondo comma, della delibera legislativa di cui è causa prevede il riconoscimento, a titolo di assegno perequativo regionale, dei benefici ivi stabiliti anche a favore del personale proveniente dall'Amministrazione dello Stato o da altri enti «per il periodo anteriore all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale». A sua volta, l'art. 16 riconosce al personale statale già in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale nonché agli insegnanti statali comandati presso la Regione e cessati dal servizio con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1984 un assegno mensile integrativo di quiescenza «pari alla differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante ed il trattamento spettante al personale dell'Amministrazione regionale in quiescenza di corrispondente qualifica e pari anzianità».

A sostegno di tale disciplina la difesa regionale richiama l'art. 55 l.r. 29 dicembre 1980 n. 145 — mai contestato in sede di legittimità costituzionale — che aveva già introdotto, in via generale, un criterio di perequazione retributiva tra il personale statale in posizione di comando ed il personale regionale, criterio di cui le norme impugnate rappresenterebbero una semplice applicazione: tale richiamo, peraltro, non può assumere rilievo decisivo, stante l'autonomia delle norme impugnate rispetto alla disciplina in precedenza adottata nella stessa materia dalla Regione. Resta, invece, determinante il fatto che le norme di cui è causa non abbiano disciplinato né modificato lo stato giuridico di personale non regionale, bensì solo regolato un aspetto del trattamento economico di dipendenti che, inizialmente in posizione di comando, sono poi transitati nei ruoli regionali o sono già cessati dal servizio. Entro tali limiti, la previsione di determinati benefici (nella forma di assegni perequativi), quand'anche venga a riferirsi, come nel caso in esame, a periodi di servizio anteriormente espletati in posizione di comando, non esula dalla competenza che l'art. 14 lett. g) dello Statuto speciale riferisce alla Regione, potendo, d'altro canto, trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di far salvo il principio della parità di trattamento nell'ambito delle varie categorie di dipendenti regionali, così da assicurare, a pari qualifica e anzianità, identica retribuzione o trattamento di quiescenza.

3. — Anche le censure formulate nei confronti delle norme di cui *sub I.B)* non si presentano fondate.

Va innanzitutto contestato che l'art. 7, secondo comma, della legge impugnata abbia inteso conferire agli assistenti ed agli agenti tecnici del Corpo regionale delle foreste l'indennità di cui all'art. 2 della l. 20 marzo 1984 n. 34 e successive modifiche e integrazioni in misura diversa e più elevata di quella prevista per il personale statale investito delle medesime funzioni. Contro tale interpretazione, affermata nel ricorso, si pone, infatti, la stessa lettera della norma impugnata, dove per l'indennità in questione vengono integralmente richiamate le «modalità e decorrenze» previste dalla disciplina statale per il personale del Corpo forestale dello Stato.

Ma neppure le questioni sollevate nei confronti dell'art. 7, primo comma (aumento del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1988, di varie indennità regionali), e 9 (rivalutazione e nuova disciplina dell'indennità di trasferta) meritano di essere accolte.

A questo proposito va ricordata la natura «primaria» della competenza assegnata dallo Statuto speciale (art. 14 lett. g) alla Regione siciliana in tema di stato giuridico ed economico del proprio personale, natura cui consegue il rispetto da parte del legislatore regionale dei soli limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (nel cui ambito va ricompresa anche la legge 29 marzo 1983 n. 93), nonché dagli obblighi internazionali. A tali limiti esterni va altresì aggiunto, per quanto concerne il settore in esame, anche il limite interno alla materia enunciato dalla stessa norma statutaria attributiva della competenza, dove si pone il divieto di adottare per i dipendenti della Regione siciliana trattamenti economici inferiori a quelli previsti per il personale statale.

Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come, nell'ambito di tali limiti, spetti al legislatore siciliano, nella disciplina del proprio personale, un'ampia discrezionalità, cui risulta collegata la possibilità di adottare trattamenti giuridici ed economici differenziati da quelli previsti per il personale statale, purché correlati ad esigenze oggettive e peculiari dell'amministrazione regionale (v. sentt. n. 112 del 1973; n. 12 del 1980; n. 1032 del 1988). Nei confronti della Regione siciliana non può, di conseguenza, valere né l'ultima parte dell'art. 67 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, dove si vieta alle Regioni a statuto ordinario di disporre trattamenti economici più favorevoli di quelli spettanti al personale statale (v. sentt. n. 21 del 1978), né un'interpretazione dei principi fondamentali richiamati dall'art. 4 della legge n. 93 del 1983, in tema di «omogeneizzazione» delle posizioni giuridiche e di perequazione dei trattamenti economici, così rigida da precludere per il personale regionale l'adozione di trattamenti migliorativi rispetto a quelli in vigore per l'impiego statale. Ciò posto, resta comunque essenziale che le diversificazioni apportate dalla disciplina regionale debbano pur sempre risultare giustificate da specifiche esigenze dell'amministrazione regionale e rispettare margini accettabili di compatibilità con i criteri ispiratori del rapporto d'impiego statale, così da evitare ogni possibile lesione ai principi di ragionevolezza e buon andamento desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

L'esame delle norme di cui è causa non conduce, peraltro, a riscontrare una lesione dei criteri appena richiamati, dal momento che la misura della rivalutazione prevista per talune indennità dall'art. 7, primo comma, può trovare un fondamento giustificativo nell'incremento del costo della vita nell'ultimo triennio, valutato dal legislatore con riferimento all'ambito regionale, mentre la disciplina posta dall'art. 9 in tema di indennità di trasferta non si distacca irragionevolmente dalla valutazione dei costi medi attuali dell'alloggio e del vitto che il dipendente — anche in relazione alle disagiate condizioni locali — è tenuto a sopportare quando debba trovarsi fuori sede.

Parimenti non appare irragionevole la previsione relativa al rimborso diretto della spesa per i pasti, una volta che tale possibilità venga collegata, come accade con la norma impugnata, alla corrispondente riduzione, per ciascun pasto rimborsato, della misura dell'indennità.

4. — Considerazioni analoghe possono valere anche con riferimento alle questioni prospettate nei confronti delle norme richiamate *sub* 1.C).

Nessuna di tali norme, infatti, — ove si prescinda da valutazioni che attengono al merito — prevede trattamenti differenziati in grado di ledere specifici limiti vigenti in materia per la legge regionale o suscettibili di pregiudicare il rispetto dei canoni di ragionevolezza e buon andamento imposti al legislatore regionale degli artt. 3 e 97 Cost.

L'osservazione vale, in primo luogo, in relazione all'art. 11, primo comma, dove si prevede, ai fini della progressione giuridica ed economica, la valutazione, a domanda degli interessati, dei servizi «comunque resi» dai dipendenti regionali, senza distinguere tra servizi di ruolo e non di ruolo, ma computando al 100 per cento i servizi prestati in qualifiche o carriere corrispondenti o superiori a quella posseduta ed al 60 per cento i servizi prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori. Spetta, infatti, alla discrezionalità del legislatore regionale stabilire, ai fini della progressione nella carriera, l'incidenza dei servizi resi e graduare, a seconda dei casi, il rilievo degli stessi, anziché sulla natura (di ruolo o non di ruolo), sul tipo di qualifica o di carriera in cui i servizi siano stati espletati. Né più fondata appare la censura riferita al secondo comma dello stesso articolo, dove non si prevede alcuna «reiterazione» nella valutazione dell'anzianità di servizio, dal momento che, una volta che il servizio sia stato valutato ed abbia influito sulla posizione stipendiale in godimento, la valutazione successiva è consentita dalla norma «ai soli fini giuridici».

Del pari non merita accoglimento la questione prospettata nei confronti dell'art. 21. Tale norma — nel prevedere che i servizi prestati presso la Regione prima della data del collocamento in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato — non entra in conflitto con norme o principi di rango costituzionale, tanto più ove si consideri che la stessa normativa statale, nel disciplinare i servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, ammette a valutazione, senza che nulla sia dovuto dagli stessi dipendenti, tutti i servizi resi prima della nomina in ruolo, ove risultino coperti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e non abbiano dato luogo a diverso trattamento pensionistico (cfr. artt. 10, 11, 12 e 41 D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092).

Vanno, infine, respinte le questioni relative agli artt. 25 e 28 che prevedono l'inquadramento (rispettivamente, di diritto e a domanda) di particolari categorie di personale in livelli determinati corrispondenti alla qualifica. Tali norme non appaiono lesive né dell'art. 97 Cost. né del principio del reclutamento mediante pubblico concorso di cui all'art. 20 della legge n. 93 del 1983, dal momento che le stesse hanno soltanto provveduto a regolare, in via transitoria, situazioni del tutto peculiari di determinate categorie di dipendenti (operai collocati al secondo livello retributivo; personale di ruolo ad esaurimento; personale addetto al Centro sociale di Catania dell'Ente nazionale rimpatriati e profughi) pretermessi da precedenti discipline di carattere generale poste in essere dalla Regione (l.r. 29 ottobre 1985 n. 41 e l.r. 27 dicembre 1985 n. 53).

5. — Anche le censure *sub* 1.D, prospettate nei confronti degli artt. 8, 11, 23, 24 e 25, con riferimento ad una asserita lesione del principio di irretroattività della legge, non sono fondate.

Questa Corte, dopo aver da tempo sottolineato come il principio di irretroattività della legge sia stato costituzionalizzato soltanto con riferimento alla materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.), ha di recente riconosciuto che l'art. 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile, dove si enuncia tale principio in via generale, non può assumere per il legislatore regionale «altro e diverso significato da quello che esso assume per il legislatore statale», con la possibilità per l'uno e per l'altro di emanare fuori della materia penale norme legislative alle quali possa essere attribuita efficacia retroattiva (ord. n. 713 del 1988). A questa considerazione, va altresì aggiunto il richiamo al carattere specifico della legge di cui è causa, che, essendo volta a disciplinare lo stato giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1985-87, non poteva esimersi dal formulare, per la sua stessa funzione di recepimento di un contratto collettivo di lavoro relativo ad un triennio già decorso, norme ad efficacia retroattiva.

6. — Resta, infine, da esaminare la questione sollevata nei confronti dell'art. 4 con riferimento all'art. 97 Cost. Tale questione è fondata.

Con la disciplina posta da questo articolo sono state estese a tutti i dipendenti dell'amministrazione regionale le disposizioni dell'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985 n. 41 e successive modifiche, dove si prevede il passaggio di determinate categorie di personale (commesso, agente tecnico, operatore archivistico, stenodattilografo, dattilografo etc.) da una fascia funzionale ad altra superiore — pertinente a qualifiche diverse —, una volta maturato un determinato periodo di servizio (decennale o quinquennale) nella qualifica.

Ad avviso del ricorrente la possibilità di un passaggio generalizzato alla fascia retributiva superiore in base al solo requisito dell'anzianità urta contro il parametro del buon andamento richiamato dall'art. 97 Cost., non risultando correlato al soddisfacimento di specifiche esigenze della pubblica amministrazione. Di contro, la Regione oppone che la norma in questione rappresenterebbe soltanto la generalizzazione di un principio già introdotto con l'art. 5 della l.r. n. 41 del 1985 e successivamente esteso con l'art. 5 della l.r. n. 21 del 1986, principio che non risulterebbe censurabile sul piano della legittimità costituzionale in quanto circoscritto alla sola progressione economica e insuscettibile di determinare variazioni nello stato giuridico e nelle qualifiche dei dipendenti legittimati a beneficiarne.

Ora, non v'è dubbio che una disciplina quale quella in esame — a parte ogni considerazione in ordine alle incertezze interpretative e applicative che può in concreto suscitare — è tale, per il suo carattere indiscriminato, da determinare una irragionevole alterazione in quel naturale rapporto di corrispondenza che, in tutto il settore del pubblico impiego, non può non collegare il livello retributivo alla qualifica esercitata. Se è vero, infatti — come afferma la difesa regionale — che il meccanismo in contestazione viene a incidere soltanto sulla progressione economica nell'ambito della qualifica (senza modificare il principio dell'accesso alla stessa mediante concorso), è anche vero che la previsione di uno scorrimento illimitato tra le varie fasce funzionali in base al solo criterio dell'anzianità finisce, nella sostanza, per togliere valore all'ordine delle stesse qualifiche ed ai diversi requisiti di preparazione, competenza e professionalità che per ciascuna di esse sono richiesti. Attraverso il meccanismo in esame il dipendente collocato in ragione della sua qualifica in una fascia funzionale meno elevata potrebbe, infatti, raggiungere, con passaggi successivi determinati dalla sola durata del servizio, i livelli retributivi propri delle fasce più elevate, riservate nella naturale progressione delle carriere alle qualifiche che richiedono titoli di studio più impegnativi ed esperienze più specializzate. La possibilità di tale livellamento retributivo, ancorato al solo parametro automatico dell'anzianità, non può non contrastare con il canone del buon andamento fissato dall'art. 97 Cost., dal momento che, oltre a rompere il rapporto tra qualifiche e fasce funzionali, viene ingiustificatamente a deprimere quei profili di merito e di professionalità che, congiuntamente all'anzianità, devono orientare e ispirare — anche alla luce dei principi desumibili dalla l. 29 marzo 1983 n. 93 — lo sviluppo delle carriere e delle posizioni retributive nell'ambito del pubblico impiego.

7. — Tra le norme impugnate compare anche l'art. 26, concernente la proroga del termine massimo di utilizzazione del personale tecnico regio neo comandato o utilizzato in uffici diversi da quelli di appartenenza: ma la totale assenza nel ricorso di profili di impugnativa riferiti a tale norma rende inammissibile la domanda.

8. — Essendo intervenute, nelle more del giudizio, la promulgazione e la pubblicazione della l.r. 15 giugno 1988 n. 11, che hanno completato l'iter normativo connesso alla delibera legislativa di cui è causa, la pronuncia della Corte va adottata nei confronti di tale legge.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988 n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il biennio 1985-87 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale);

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 26 della stessa legge regionale;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 1, secondo comma, 7, 8, terzo comma, 9, 11, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 della stessa legge regionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed all'art. 4 della l. 29 marzo 1983 n. 93.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 20

Sentenza 11-24 gennaio 1989**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Collocamento in soprannumero nell'ottava qualifica funzionale del personale laureato direttivo - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Abruzzo approvata dal consiglio regionale il 18 maggio 1988 e riapprovata il 28 luglio 1988).****(Cost., art. 117).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco Saja;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: «Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988, depositato in cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato in via principale la legge della Regione Abruzzo recante «Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi» riapprovata, a seguito di rinvio governativo, in data 28 luglio 1988.

Sostiene il ricorrente che la normativa regionale, prevedendo la progressione in carriera in soprannumero dei giovani — inizialmente assunti con contratto a termine in virtù della legge statale 1º giugno 1977 n. 285 e successivamente immessi nei ruoli ai sensi della legge 16 maggio 1984 n. 138 — a prescindere cioè dalla capienza degli organici, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali, dettati dal legislatore nazionale, in materia di occupazione giovanile, violando altresì il principio di eguaglianza, i principi stabiliti dalla legge-quadro sul pubblico impiego con specifico riferimento ai contenuti della contrattazione collettiva, nonché l'ambito di autonomia costituzionalmente garantito, dagli artt. 5 e 128 Cost., agli altri enti di destinazione del personale immesso nei rispettivi ruoli.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio il sistema dell'immissione in ruolo previsto dal legislatore statale, prima in misura graduale e proporzionale alle disponibilità di organico ai sensi del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, e poi in modo definitivo con un sistema soprannumerario che prescinde dalla vacanza delle dotazioni organiche, presuppone per la progressione in carriera del personale così immesso il necessario e previo riassorbimento dello stesso nel ruolo ordinario, tant'è vero che il decimo comma dell'art. 5 della legge n. 138 del 1984 vieta alle regioni e agli altri enti di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento dei contingenti soprannumerari.

L'inosservanza del principio di riassorbimento, desumibile dall'intero sistema della legislazione statale concernente l'occupazione giovanile, si risolverebbe in una violazione dell'art. 117 Cost., parametro che risulterebbe altresì lesa dal mancato rispetto della normativa contrattuale del settore — per il triennio 1985/87 — recepita nella legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97. L'art. 6, nono comma, di tale legge infatti prevede per il personale in servizio di ruolo, una riserva del 35-40% dei posti disponibili (da mettere a concorso) fino all'ottava qualifica funzionale. Ma il collocamento in soprannumero nell'ottava qualifica funzionale disposto dalla legge impugnata vanificherebbe, di fatto, l'obbligo della riserva dei posti da mettere a concorso, dal momento che i beneficiari, occuperebbero, fino al loro completo riassorbimento, tutti i posti risultanti disponibili nell'ottava qualifica.

La normativa censurata violerebbe, inoltre, il principio di eguaglianza creando un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione: a) al restante personale di ruolo, la cui progressione è subordinata alla sussistenza di una vacanza organica nella qualifica professionale superiore; b) ai dipendenti di ruolo della 7ª qualifica funzionale, che, ingiustificatamente sopravanzati dai beneficiari dell'impugnato provvedimento legislativo, vedono vanificate le loro prospettive di accesso all'ottava qualifica, dovendo attendere l'assorbimento nell'organico dei «nuovi» soprannumerari; c) ai «giovani» immessi in ruolo in soprannumero delle altre regioni, i quali non godono di un'analoga normativa di favore che consente loro la progressione in carriera a prescindere dal riassorbimento nella qualifica iniziale di inquadramento.

La normativa regionale, infine, in quanto applicabile anche agli altri enti pubblici, destinatari delle norme statali che prevedono l'immissione in ruolo, ne violerebbe l'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita dagli artt. 5 e 128 Cost.

Si è costituita fuori termine la regione Abruzzo contestando la fondatezza di tutti i motivi del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso del Governo è impugnata in via principale la legge della Regione Abruzzo recante «Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi», approvata il 18 maggio 1988 e riapprovata dal Consiglio regionale, a seguito di rinvio governativo, in data 28 luglio 1988.

Si sostiene nel ricorso che la legge regionale, prevedendo la progressione in carriera in soprannumero dei giovani che, assunti in virtù della legge 1º giugno 1977 n. 285, sono stati immessi in soprannumero nei ruoli, ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, viola: a) l'art. 117 Cost., ponendosi in contrasto sia con i principi fondamentali delle leggi dello Stato in materia di occupazione giovanile, che prevedono il riassorbimento dei contingenti soprannumerari, sia con la normativa contrattuale del settore per il triennio 1985/87, recepita con la legge regionale n. 97 del 1987, perché vanifica la riserva per concorso del 35-40% dei posti disponibili fino all'ottava qualifica funzionale; b) l'art. 3 Cost., determinando un'ingiustificata disparità di trattamento sia con il restante personale di ruolo la cui progressione presuppone la vacanza organica, sia con i dipendenti appartenenti alla settima qualifica funzionale sopravanzati dai beneficiari della legge impugnata, sia con il personale immesso nei ruoli delle altre regioni in virtù delle leggi sull'occupazione giovanile e che non gode di analogo beneficio; c) gli artt. 5 e 128 Cost., perché l'art. 1 della legge impugnata estende gli effetti della legge agli altri enti di destinazione del personale in parola, in contrasto con l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti stessi.

2. — La prima censura, è fondata.

Al riguardo va precisato che, in virtù della legge 16 maggio 1984 n. 138, si è provveduto, mediante esami di idoneità, alla definitiva sistemazione, anche in soprannumero, del personale assunto originariamente con la legge 1º giugno 1977 n. 285 recante «provvedimenti per l'occupazione giovanile».

La progressione in carriera del personale in parola, assunto in ruolo, presuppone necessariamente, in base alla legge n. 138 del 1984, il suo previo riassorbimento nel ruolo ordinario, ciò desumendosi in particolare, come esattamente si sostiene nel ricorso del Governo, dal decimo comma dell'art. 5 della legge testé richiamata, il quale vieta alle regioni ed agli altri enti di procedere a nuove assunzioni fino al completo riassorbimento dei contingenti soprannumerari.

Tale principio, contenuto nella legge statale, è vincolante per il legislatore regionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché la disciplina dell'occupazione giovanile, in quanto facente parte della materia dell'occupazione, spetta alla competenza legislativa dello Stato che può spingersi fino a porre norme di dettaglio, essendo l'occupazione qualcosa che trascende le singole materie, onde la relativa disciplina statale può coinvolgere tutti i settori di competenza regionale, in vista degli obbiettivi superiori propri di una politica occupazionale (sent. n. 998 del 1988).

Una volta ritenuto vincolante per il legislatore regionale il principio secondo cui la progressione in carriera del personale inquadrato in ruolo in virtù delle leggi in materia di occupazione giovanile è subordinata al previo riassorbimento del soprannumero formatosi per effetto di tale inquadramento, la censura prospettata in riferimento all'art. 117 Cost. va accolta perché la legge impugnata, stabilendo che il personale soprannumerario laureato, collocato nella settima qualifica funzionale ex art. 5, quinto comma, della l. n. 138 del 1984, possa essere inquadrato in soprannumero alla ottava qualifica funzionale, altera il sistema del riassorbimento cui si ispira la legge statale, determinando un surrettizio aumento della dotazione organica, in quanto elimina il soprannumero della settima qualifica mediante il suo spostamento nella qualifica superiore, anziché mediante il previsto riassorbimento.

3. — L'accoglimento della censura prospettata in riferimento all'art. 117 Cost. rende superfluo l'esame delle altre.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo recante «disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico dei laureati direttivi», approvata dal Consiglio regionale il 18 maggio 1988 e riapprovata il 28 luglio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0060

N. 21

Sentenza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lazio - Reinquadramento nella carriera superiore dei ruoli regionali del personale rivestente pregresse posizioni atipiche proveniente dallo Stato - Mancata valutazione «caso per caso» delle funzioni precedentemente svolte - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Lazio riapprovata il 27 luglio 1988).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco Saja;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 27 luglio 1988 dal Consiglio regionale del Lazio avente per oggetto: «Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988, depositato in cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'avv. Achille Chiappetti per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 19 agosto 1988, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio, approvata il 2 dicembre 1987 e riapprovata il 27 luglio 1988, recante «Modifica e integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio», in relazione ai principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, oltre che ai principi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 (artt. 97 e 117 Cost.).

L'Avvocatura dello Stato premette che la legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 detta, all'art. 81, la disciplina per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale proveniente dalle amministrazioni statali. Fra l'altro la norma prevede che «nel caso di personale appartenente a carriere o qualifiche atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, l'assegnazione alla fascia funzionale verrà effettuata dalla Giunta regionale caso per caso sulla base delle mansioni proprie della carriera o della qualifica raggiunta nell'Amministrazione di provenienza».

La legge impugnata stabilisce che il settimo comma del citato art. 81 è così integrato: «Il personale proveniente dallo Stato, già appartenente a ruoli atipici o che comunque frui di parametri differenziati rispetto alle tradizionali carriere dello Stato, viene inquadrato nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza al momento del trasferimento o del comando presso la Regione ed il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza viene valutato per intero. L'inquadramento avviene su presentazione della domanda da parte degli interessati entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge».

Rileva il ricorrente che la Regione, dopo aver lasciato inattuato per oltre un decennio il disposto dell'art. 81 della legge regionale n. 20 del 1973, per la parte concernente l'inquadramento «caso per caso» del personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato presso le quali rivestiva posizioni di carriera atipiche, si propone con la legge in esame di provvedere «ora per allora» a nuovo inquadramento del personale in questione, oltre tutto attraverso un criterio diverso da quello originariamente previsto, sostituito da una valutazione «tipica», comportante comunque l'assegnazione alla carriera immediatamente superiore senza più riguardo alle mansioni proprie in concreto assoltte, nelle amministrazioni di provenienza, dagli appartenenti alle c.d. carriere atipiche.

La legge rischia così di risolversi in un sovvertimento delle posizioni di ruolo ormai stabilizzatesi col decorso del tempo e radicatesi, secondo ragione, in affidabili aspettative in capo a coloro che nello stesso arco di tempo abbiano raggiunto posizioni ora esposte a restare frustrate per effetto del reinquadramento, perseguito ormai del tutto inopinatamente e senza neppure quelle garanzie di obiettiva rispondenza al giusto assicurare, nell'originario disegno organizzativo, dalla valutazione *singulatim* prevista delle mansioni esplicate presso le amministrazioni di provenienza. Ne risulta evidente, prosegue l'Avvocatura, la violazione dei principi di cui all'art. 97 Cost., che vuole assicurato nell'organizzazione dei pubblici uffici il buon andamento dell'amministrazione.

Inoltre, il previsto reinquadramento, in quanto non più riferibile, nell'opinione comune, alle diverse condizioni sussistenti all'atto dell'ingresso dei singoli nei ruoli regionali e tuttavia comportante la progressione in carriera degli interessati per motivi non oggettivamente apprezzabili sul piano comparativo, non potrebbe non risultare sfornito di razionalità, così da alimentare serie riserve sulla conformità a diritto dei sommovimenti di ruolo derivantine.

Infine, conclude l'Avvocatura, la norma impugnata è in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legge-quadro sul pubblico impiego (n. 93/83): in particolare, con quelli della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche e della perequazione (art. 4), ai quali non può dirsi ispirato l'atto che finisca col mettere capo ad una distribuzione di personale nelle diverse carriere non più giustificata dalle esigenze connesse al primo impianto di organico, sostanzialmente negligendo situazioni pervenute col tempo a ragionevole consolidazione.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Ha anche depositato memoria aggiuntiva, ma fuori termine.

Considerato in diritto

1. — Il presente giudizio di costituzionalità, promosso con il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri di cui in epigrafe, ha per oggetto la legge della Regione Lazio intitolata «Modifica e integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio», approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 dicembre 1987 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 27 luglio 1988.

Ad avviso del ricorrente, la legge violerebbe innanzitutto i principi di buona amministrazione e di certezza del diritto (art. 97 Cost.), in quanto dispone un nuovo inquadramento, dopo oltre un decennio, del personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato, presso le quali si trovava in posizioni di carriera atipiche, abbandonando il criterio, originariamente previsto, della valutazione «caso per caso» delle mansioni concretamente assolte nelle amministrazioni di provenienza, e sostituendolo con la regola della assegnazione automatica alla carriera immediatamente superiore a quella in precedenza raggiunta; in tal modo si verrebbe a provocare un sovvertimento di posizioni di ruolo consolidatesi nel tempo, con delusione delle aspettative di quanti avevano ormai, dato il lungo periodo trascorso, fatto ragionevole affidamento sulla loro stabilità. In secondo luogo, sarebbero violati, per gli stessi motivi, i principi fondamentali della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche e della perequazione, indicati nell'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.

2. — La Regione Lazio ha sollevato eccezione di inammissibilità della questione, motivata, come ha precisato il difensore all'udienza pubblica, sulla pretesa difformità tra i motivi del rinvio governativo e quelli del successivo ricorso: in particolare, l'atto di rinvio sarebbe stato formulato in termini così generici da non evidenziare in alcun modo i vizi poi svelati e denunciati nel ricorso.

L'eccezione va rigettata.

Deve, infatti, ritenersi che nella fattispecie i motivi contenuti nell'atto di rinvio siano stati formulati in modo tale da consentire alla Regione di individuare l'essenza delle censure prospettate dal Governo, poi trattate più specificamente nel ricorso; che sia salvo, quindi, il principio della corrispondenza sostanziale tra motivi del rinvio e motivi del ricorso, così come delineato dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, cfr. sentt. nn. 525 del 1987 e 726 del 1988). Ciò vale non soltanto per il primo rilievo, il cui significato, poi sviluppato nel ricorso, era senza dubbio già sufficientemente espresso nel suo nucleo essenziale nell'atto di rinvio, ma anche per la seconda censura, in quanto il sia pur generico riferimento ai «principi sanciti in materia da legge quadro pubblico impiego» poneva la Regione in grado di rendersi ragionevolmente conto del fatto che, versandosi in tema di inquadramento di personale, i principi invocati dal Governo andassero individuati essenzialmente in quelli di cui all'art. 4 della legge n. 93 del 1983.

3. — Nel merito la questione è fondata.

Va premesso che questa Corte ha costantemente affermato (anche con specifico riferimento alla materia dell'inquadramento o del reinquadramento di pubblici dipendenti), che la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione «non può essere invocata se non quando si assuma l'arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata»; il richiamo all'art. 97 Cost. implica quindi lo svolgimento di un giudizio di irragionevolezza della legge censurata (cfr. sentt. nn. 10 del 1980, 277 del 1983, 217 del 1987, 331 e 1130 del 1988).

Ciò posto, con più specifico riguardo al caso di specie, va sottolineata l'esigenza, (come questa Corte ha già avuto modo di rilevare: v. le citate sentenze nn. 217/87 e 331/88), che il reinquadramento, o il passaggio, di personale a livelli superiori si fondi su una valutazione congrua e razionale dell'attività pregressa del dipendente, diretta a far ragionevolmente ritenere che egli sia in possesso dei requisiti necessari per il detto reinquadramento: potrebbe, cioè, essere considerato frutto di una scelta arbitraria o irragionevole un passaggio generalizzato e meramente automatico ad una carriera superiore, non subordinato ad alcun esame delle mansioni concretamente svolte in precedenza dal dipendente.

Nella fattispecie, la legge impugnata prescinde completamente da valutazioni di tal genere, dato che l'inquadramento nella carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza al momento del trasferimento avviene su semplice presentazione della domanda da parte degli interessati. D'altra parte, che fosse logicamente necessaria la singola valutazione delle funzioni svolte in precedenza dai dipendenti in questione risulta chiaramente dal fatto che, trattandosi di carriere o qualifiche atipiche, non era dato rinvenire la collocazione corrispondente nei ruoli della Regione. In forza di ciò originariamente era appunto previsto un tale esame «caso per caso», ed il fatto che la norma non sia stata applicata, o lo sia stata solo parzialmente, non può certo giustificare la soppressione di tale criterio.

A tutto ciò va aggiunto che a determinare la lesione, da parte della normativa censurata, del principio del buon andamento dei pubblici uffici contribuisce anche la circostanza che il mutamento del criterio di inquadramento dovrebbe avvenire dopo quasi quindici anni dalla fase di primo impianto del personale regionale; tale intervallo temporale indubbiamente aggrava il già formulato giudizio di irragionevolezza della legge impugnata.

Accertata la violazione dell'art. 97 Cost., risulta superfluo passare all'esame del secondo profilo di censura prospettato dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio intitolata «Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente: ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio», riapprovata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0061

N. 22

Sentenza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Esonero del conduttore da responsabilità per i danni moratori - Presunta introduzione surrettizia di una nuova proroga dei contratti di locazione - Ragionevolezza della norma denunciata - Non fondatezza.

(D.-L. 25 settembre 1987, n. 393, art. 2, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478).

(Cost., artt. 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco Saja;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 («Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata») promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Sciuba Enzo e Mancini Teodora iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Sciuba Enzo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento instaurato da Enzo Sciuba, locatore di un immobile ad uso non abitativo, contro Teodora Mancini, locatrice, per sentire dichiarare cessata la locazione e condannare la convenuta al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni ex art. 1591 cod. civ., il Tribunale di Roma, dopo avere accolto la domanda di rilascio, ha sospeso il giudizio concernente la domanda di risarcimento dei danni sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 1987 n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478, per contrarietà agli artt. 42 e 3 Cost.

La norma impugnata dispone che, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978 e la data fissata per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 832 del 1986, convertito in legge n. 15 del 1987, il conduttore non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone (salvo quello previsto dall'art. 2, quarto comma, del citato d.l. n. 832 del 1986), né il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., salvi i diversi accordi già intervenuti.

Ad avviso del giudice remittente questa norma viola la garanzia costituzionale del diritto di proprietà privata, in quanto introduce surrettiziamente una nuova proroga dei contratti di locazione legittimando, mediante l'esonerazione del conduttore da responsabilità per i danni moratori, la protrazione del godimento dell'immobile dopo la cessazione del contratto: e ciò in spregio della sent. n. 89 del 1984 di questa Corte, che ha ammonito circa l'inammissibilità di ulteriori proroghe, sotto qualsiasi forma disposte, oltre quella prevista dalla legge n. 94 del 1982, e della sent. n. 108 del 1986, che conseguentemente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle proroghe concesse dalla legge n. 377 del 1984 e dal d.l. n. 12 del 1985, convertito in legge n. 118 del 1985.

Si ravvisa, inoltre, una violazione dell'art. 3 Cost. sia per la disparità di trattamento rispetto ai conduttori che, prima dell'emanazione della norma impugnata, avevano «già trovato soluzioni concordate per il proseguimento o lo scioglimento del rapporto», sia per l'«illogica prevalenza» attribuita agli interessi dei conduttori sugli interessi dei proprietari.

2. — Si è costituito in giudizio il locatore con un'ampia memoria in cui sviluppa gli argomenti già svolti nell'ordinanza di rimessione e aggiunge che non vale obiettare che la disposizione denunciata «nasce dall'esigenza del legislatore di affrontare una situazione creatasi a seguito della dichiarata illegittimità dell'art. 1 della legge n. 118 del 1985, in quanto la normativa è generalizzata e non viene limitata a quei contratti ricadenti sotto la disciplina della legge dichiarata incostituzionale».

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, negando che la norma in esame possa considerarsi una nuova proroga mascherata dei contratti soggetti alle scadenze del regime transitorio previsto dalla legge n. 392 del 1978. Si tratta invece di un provvedimento destinato a regolare la situazione del tutto singolare creatasi in conseguenza della sent. n. 108 del 1986 di questa Corte, che ha annullato le leggi di proroga che legittimavano la protrazione del godimento dell'immobile dopo le dette scadenze. In considerazione della non imputabilità del ritardo della restituzione dell'immobile, trattandosi di un comportamento allora legittimo e solo in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità delle leggi che lo autorizzavano qualificabile retroattivamente come occupazione di fatto, «non sembra arbitraria o irragionevole la scelta del legislatore nel limitare l'indennità di occupazione alla misura del canone corrisposto».

Né si può dire che la prevista salvezza dei diversi accordi già intervenuti tra le parti offende l'art. 3 Cost., attesa l'obiettiva diversità intercorrente tra la posizione dei locatori che per effetto della sentenza citata risultano aver occupato senza titolo l'immobile per il periodo considerato dalla norma impugnata e la posizione di quelli che, nell'esercizio nella loro autonomia negoziale, hanno preferito concordare col locatore la «prosecuzione del vecchio contratto» con un nuovo canone o la stipulazione di un nuovo contratto.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Roma ritiene che l'esonerazione del conduttore dall'obbligo di risarcimento dei danni sofferti dal locatore a causa della ritardata restituzione dell'immobile, disposto dall'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987, convertito in legge n. 478 del 1987, per il periodo di protrazione del godimento del bene intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio ex legge n. 392 del 1978 e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto, implichi una proroga surrettizia del vecchio contratto, elusiva della sentenza n. 108 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle due proroghe previste dalle leggi del 1984 e del 1985. Questa valutazione si fonda sulla premessa che per effetto della detta sentenza il conduttore debba considerarsi in mora, in ordine all'obbligazione di restituzione dell'immobile, fin dalla scadenza del regime transitorio, e che tale qualificazione, con la conseguente responsabilità per danni ex art. 1591 cod. civ., non possa essere neutralizzata, in mancanza di accordo tra le parti, se non con una nuova proroga legale del contratto.

Tale essendo il significato attribuito al citato art. 2, esso viene denunciato come contrario all'art. 42, secondo comma, Cost., alla stregua della giurisprudenza di questa Corte.

2. — La questione non è fondata.

Il giudice remittente sopravvaluta la retroattività della sentenza n. 108 del 1986, la quale, avendo ripristinato le scadenze previste dall'art. 67 della legge n. 392 del 1978 (e prorogate di un biennio dalla legge n. 94 del 1982), ha rimosso per i contratti scaduti durante l'interregno delle leggi n. 377 del 1984 e n. 118 del 1985 il titolo contrattuale che legittimava la prorogazione del godimento del conduttore, ma non può mettere nel nulla il fatto che, nel periodo compreso tra la scadenza del regime transitorio e la pubblicazione della sentenza, le parti si sono comportate come conduttore e locatore, in conformità della proroga legale del contratto allora vigente, l'una godendo l'immobile a titolo di locazione, l'altra percependo i canoni di affitto. Questo comportamento, concretando un rapporto di «locazione di fatto», esclude, per la contraddizione che non lo consente, che la sentenza n. 108 possa avere l'effetto di costituire il conduttore in mora ora per allora, rendendolo responsabile per i danni da ritardato rilascio dell'immobile.

In ordine al periodo suddetto il significato normativo dell'art. 2 in esame delinea una figura di «contratto di fatto», che non è un istituto di carattere generale, ma trova già nel nostro ordinamento cospicue e ben note applicazioni (artt. 2126 e 2332 cod. civ.; art. 3, secondo comma, della legge n. 756 del 1964). Ciò comporta, oltre alle conseguenze specificamente indicate dall'art. 2, l'applicabilità di tutto il regime della locazione, e così, per esempio, dell'art. 1577 cod. civ., e non delle norme sulla gestione di affari, se il conduttore abbia eseguito direttamente riparazioni urgenti che non sono a suo carico, o dell'art. 1588, e non dell'art. 2043, qualora siano avvenuti deterioramenti dell'immobile.

3. — La giustificazione della norma denunciata, svolta nel paragrafo precedente, non si adatta al tratto ulteriore del periodo in essa indicato, compreso tra la data di pubblicazione della sentenza n. 108 del 1986, se il contratto è scaduto prima, o la data di scadenza del contratto, se questa è posteriore, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto.

Sotto questo secondo aspetto la norma ha una portata più generale, comprendente anche i contratti per i quali il regime transitorio è scaduto dopo l'aprile 1986 (fino al 31 luglio 1987), e perciò non toccati dalla sentenza n. 108. Non è esatta invece l'affermazione del ricorrente, secondo cui la norma impugnata «non è limitata ai contratti ricadenti sotto la disciplina dichiarata incostituzionale». La dichiarazione di incostituzionalità non ha investito soltanto l'ottavo comma dell'art. 1 del d.l. n. 12 del 1985, concernente i contratti di cui alla lett. a) dell'art. 67 della legge n. 392 del 1978 (cioè i contratti già scaduti alla data di pubblicazione del decreto), ma anche il comma 9-bis, concernente pure i contratti di cui alle lett. b) e c), i quali, una volta scaduti, sarebbero stati assoggettati alla proroga legale ivi prevista sotto specie di diritto del conduttore al rinnovo del contratto, e rispetto ai quali il contenuto normativo dell'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 è limitato al secondo aspetto ora in esame. Del resto, l'obiezione del ricorrente, prima che inesatta, è irrilevante, atteso che il contratto oggetto del giudizio *a quo* rientra nella prima delle tre classi distinte dall'art. 67, essendo scaduto il 29 luglio 1984.

Escluso, per quanto si è detto, che il conduttore possa considerarsi in mora per il tratto di tempo intercorso tra la scadenza del contratto e la data di pubblicazione della sentenza, la deroga portata dalla norma denunciata all'art. 1591 cod. civ. è circoscritta al periodo compreso tra questa data e la data (per ipotesi posteriore) fissata giudizialmente per il rilascio o la data di stipulazione del nuovo contratto, sempre che, nel secondo caso, il locatore abbia comunicato inizialmente disdetta, senza la quale non vi sarebbe costituzione in mora.

Per questo periodo limitato di tempo l'eccezione alla regola dell'art. 1591 — che nell'una alternativa si atteggia come proroga legale del termine di adempimento dell'obbligo di riconsegna, nell'altra come purgazione della mora collegata *ex lege* alla stipulazione del nuovo contratto — appare giustificata nel primo caso dalla grave difficoltà per il conduttore, dipendente da circostanze estranee alla sua volontà, di trovare un altro immobile adatto alle sue necessità di lavoro, nel secondo dall'esigenza di facilitare la stipulazione del nuovo contratto, liberando il conduttore, per il tempo ragionevolmente occorrente alla formazione dell'accordo, dall'assillo dell'accumularsi della responsabilità per mora. I meccanismi previsti dall'art. 69 della legge n. 392 del 1978, nel nuovo testo introdotto dal d.l. n. 832 del 1986, evitano il più possibile, mediante la fissazione di termini perentori, manovre dilatorie dei conduttori. Che se tali manovre trovassero tuttavia spazio, l'art. 2 in esame non impedirebbe che il locatore possa chiamare il conduttore a risponderne in base al principio generale di correttezza (art. 1175 cod. civ.), che in tema di formazione del contratto trova specifica espressione nella direttiva di buona fede impartita dall'art. 1337.

4. — Nemmeno sussiste la pretesa violazione del principio di eguaglianza. Non nei rapporti tra conduttori e locatori, la deroga alle regole generali dei contratti essendo giustificata dalle ragioni già indicate; non nei rapporti tra conduttori che beneficiano delle facilitazioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 393 del 1987 e i conduttori che prima dell'emanazione del decreto, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, avessero raggiunto un accordo col rispettivo locatore, data l'obiettivo non confrontabilità delle due posizioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 25 settembre 1987 n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987 n. 478 («Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0062

N. 23

Sentenza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.D.A.I. - Calcolo perequativo - Sottoposizione alla giurisdizione della Corte di disposizioni normative contenute in provvedimento di natura regolamentare - Richiamo alla sentenza n. 349/1985 - Inammissibilità.

(Legge 27 febbraio 1978, n. 41, articolo unico; d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32, art. 1, primo e terzo comma).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco Saja;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1978, n. 41 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale») e artt. 1 e 3 del d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32 («Norme di attuazione dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali»), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988 dal Pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Gianasso Giovanni e I.N.P.D.A.I., iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima Serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Gianasso Giovanni e dell'I.N.P.D.A.I., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Franco Grande Stevens per Gianasso Giovanni, l'avv. Mario Capaccioli per l'I.N.P.D.A.I. l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta la declaratoria d'illegittimità del calcolo perequativo effettuato dall'I.N.P.D.A.I. sulla pensione del ricorrente, il Pretore di Aosta, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, *rectius* articolo unico, della legge 27 febbraio 1978, n. 41 e dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32.

Il giudice *a quo* richiama la sentenza n. 349 del 12 dicembre 1985 con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo unico della legge n. 41 del 1978, norma estensiva ai pensionati delle gestioni di previdenza, sostitutive ed integrative dell'A.G.O. dei meno favorevoli criteri di perequazione delle pensioni superiori al minimo (introdotti, per l'assicurazione generale, dalla legge n. 160 del 1975).

Premesso che gli effetti negativi della già denunciata normativa erano destinati ad essere eliminati con separati, specifici, provvedimenti, secondo la previsione dell'art. 10 della legge n. 140 del 1985, il Pretore osserva che al contrario il successivo d.P.R. n. 32 del 1987, attuativo del citato art. 10, non avrebbe integralmente realizzato la preannunciata rivalutazione, avendo adeguato le sole pensioni concesse dopo il 1982, e non anche quelle dei lavoratori che, come il ricorrente, erano stati collocati in pensione negli anni 1967-1974.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite entrambe le parti private, le quali hanno anche depositato memorie nell'imminenza dell'udienza.

L'Istituto ha insistito sull'inammissibilità della questione in conseguenza del carattere regolamentare del denunciato d.P.R., ribadendo, nel merito, la peculiarità che prima degli interventi normativi caratterizzava le pensioni dei dirigenti industriali nonché la coerenza del congegno perequativo con il principio solidaristico e sottolineando infine come la *ratio* dell'art. 10 della legge n. 140 del 1985, risieda nell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, che, per le pensioni successive al 1º luglio 1982, ha introdotto il meno favorevole meccanismo di calcolo della pensione consistente negli ultimi cinque anni di contribuzione (di cui l'esigenza di riparametrare le pensioni con decorrenza anteriore, rapportate all'indice dell'ultimo triennio contributivo).

La difesa del ricorrente ha diffusamente argomentato nel senso della sindacabilità del d.P.R. n. 32 del 1987, osservando poi come questa Corte avesse subordinato — nella citata sentenza n. 349 del 1985 — la conformità al precetto costituzionale della normativa allora denunciata all'eliminazione di una disparità di trattamento che la disciplina ora impugnata ha viceversa perpetuato.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione concernente l'art. 1 del d.P.R. n. 32 del 1987 e ha concluso per la declaratoria della manifesta infondatezza di quella relativa all'articolo unico della legge n. 41 del 1978.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Aosta, con ordinanza del 18 febbraio 1988 (R.O. n. 180/1988), solleva questione di costituzionalità, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 1, *rectius* unico, della legge 27 febbraio 1978, n. 41 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale») e dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32 («Norme di attuazione dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali»).

Il Pretore remittente considera le norme impugnate un «sistema» che «per il suo aspetto sostanziale, prescindendo dalla veste formale indossata, è riconducibile al rapporto esistente fra legge di delegazione e legge, come diffusamente illustrato nella memoria del ricorrente».

2. — Nella richiamata memoria si prospettano ben quattro ipotesi alternative di configurabilità della forza di legge per le norme impugnate, onde consentire quella verifica della loro conformità a Costituzione, che sarebbe altrimenti preclusa:

a) malgrado il *nomen iuris* di «norme di attuazione», il d.P.R. n. 32 del 1987 conterrebbe norme innovative per una compiuta e organica disciplina della materia, sorte sulla base di un semplice «generico impulso programmatico» della legge n. 140 del 1985, e pertanto esse devono essere riconosciute per norme dotate di forza di legge;

b) tra la legge n. 140 del 1985 e il d.P.R. n. 32 del 1987 è delineabile un rapporto di «delegazione implicita o atipica», di cui ricorrerebbero gli elementi: indicazione della materia, del termine entro cui esercitare il potere delegato, dei criteri cui questo deve attenersi; con la conseguenza che il d.P.R. sarebbe non provvedimento regolamentare, ma legge delegata;

c) il d.P.R. n. 32 del 1987 sarebbe «regolamento delegato» contenente norme di carattere innovativo esorbitanti «dallo schema strettamente esecutivo», e rientranti invece nel fenomeno della «delegificazione»;

d) l'art. 10 della legge n. 140 del 1985 non sarebbe intelligibile se non alla luce delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 32 del 1987, dal cui combinato disposto o *continuum* normativo deriverebbe il precetto da sottoporre al vaglio della legittimità costituzionale.

3. — La questione è inammissibile.

L'art. 10 della legge n. 140 del 1985 dispone: «Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate».

Dal tenore della disposizione risulta palese la natura del precetto come mera *cautio prodita de futuro*, in quanto promessa di interventi migliorativi avvenire con pluralità di «separati provvedimenti» di cui non si predeterminano né la forma, né il numero. La genericità della previsione normativa su riportata, per l'identificazione formale e sostanziale dei provvedimenti ivi menzionati, esclude che la legge n. 140 del 1985 possa valere come legge di delegazione e il provvedimento contenente le norme di attuazione, di cui al d.P.R. n. 32 del 1987, qualificarsi come legge delegata.

Quest'ultimo presenta invece caratteri formali e di contenuto propri dei provvedimenti di natura regolamentare che la Corte per costante giurisprudenza non ha mai ritenuto di poter sottoporre alla propria giurisdizione di costituzionalità (cfr. Corte cost. ord. n. 50/1960; sentt. n. 47/1963, n. 94/1964, n. 53/1965; ord. n. 24/1971; sent. n. 74/1978; ordd. n. 501/1987, n. 344/1988; sentt. n. 504/1988, n. 1104/1988).

Finché l'evoluzione storica del sistema costituzionale, pur nel crescente pluralismo delle forme di produzione normativa, conserverà l'attuale configurazione monistica di forma di governo con potere legislativo riservato al Parlamento e non riconosciuto in via originaria e concorrente anche all'esecutivo o ad altri organi, il controllo, demandato a questa Corte, dall'art. 134 della Costituzione deve intendersi limitato alle sole fonti primarie.

I regolamenti, privi di abilitazione parlamentare, ne restano esclusi.

4. — Il tentativo di assorbire, nella specie, il contenuto del regolamento nella legge, costruendo diacronicamente un precetto comprensivo dell'articolo unico della legge 27 febbraio 1978, n. 41, dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32, viene logicamente a dipendere dalla possibilità di analizzare nel merito le disposizioni normative racchiuse nella fonte secondaria, formalmente non collegabile con la interposta legge n. 140 del 1985, consistendo questa in una mera previsione programmatica e non in una legge di abilitazione. Il *continuum* normativo prospettato nella memoria di parte, pertanto, appare insussistente ai fini del giudizio di costituzionalità, essendo escluso il controllo della fonte secondaria.

In ordine a quella che, nella sequenza temporale e asserita combinazione sistematica, può dirsi la prima delle norme impugnate, l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nell'articolo unico della citata legge 27 febbraio 1978, n. 41, va ricordato, inoltre, ch'essa è passata indenne all'esame di costituzionalità operato da questa Corte con sentenza n. 349 del 1985, nonché, più recentemente, con ordinanza n. 712 del 1988, in ordine agli stessi parametri 3, 36 e 38 della Costituzione invocati nell'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, rectus unico, della legge 27 febbraio 1978, n. 41 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, concernente provvedimenti in materia previdenziale») e dell'art. 1, commi primo e terzo, del d.P.R. 11 febbraio 1987, n. 32 («Norme di attuazione dell'art. 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali gestita dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali»), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 24

Sentenza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati militari - Adunanza di militari - Testuale ricomprensione, nella fattispecie, di manifestazioni prive di offensività - Necessità di risoluzione degli attuali dubbi interpretativi - Non fondatezza.**

(C.P.M.P., art. 184, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 17, 21 e 52, ultimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco Saja;*Giudici:* prof. Giovanni Conso, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma secondo, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bufano Giovanni ed altri, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20 prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 12 gennaio 1988, il Tribunale militare territoriale di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, II co., c.p.m.p. con riferimento agli art.li 2, 3, 17, 21 e 52, ult. co. Cost.

Riferiva il Tribunale nell'ordinanza che era in corso procedimento penale nei confronti di un gruppo di militari, imputati di avere arbitrariamente promosso, in luogo militare, un'adunanza di commilitoni per trattare argomenti attinenti al servizio e alla disciplina militare. In effetti, qualche decina di militari si era riunita nella camerata del diciannovesimo Gruppo Artiglieria Campale semovente «Rialto» di stanza a Sequals (PN), per concordare iniziative dirette ad ottenere il miglioramento del rancio, giudicato insoddisfacente.

Secondo l'ordinanza, la disposizione impugnata configura un reato di pericolo presunto, o di mera disobbedienza, in quanto nè lede, nè mette in pericolo concreto alcun bene giuridico: in guisa che la norma incriminatrice, non ponendo in bilanciamento altri valori costituzionalmente garantiti, viene a comprimere, mediante un eccesso di tutela, i diritti di libertà. Afferma, infatti, il Tribunale che la libertà di riunione è direttamente riconosciuta e garantita dall'art. 17 Cost. e che, d'altra parte, le riunioni di militari in caserma appaiono strumento pressochè indispensabile alla proposizione di istanze collettive: attività queste che, secondo la sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte, sono state riconosciute lecite in quanto espressione del principio di cui all'art. 21 Cost., e per di più promozionali dello «sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate», à sensi dell'art. 52, ult. co. Cost.

Ne resterebbero, perciò, vulnerati anche i principi di cui agli art.li 2 e 3 Cost. perchè si determinerebbe una discriminazione, nei confronti dei cittadini non militari, in relazione a diritti fondamentali.

D'altra parte, nessun impedimento al regolare svolgimento del servizio potrebbe venire dall'esercizio del diritto di riunione — come pretendeva la precedente sentenza della Corte n. 31 del 1982 — perchè, secondo quanto osserva l'ordinanza, la fattispecie impugnata costituisce reato contro la disciplina militare e non contro il servizio. Né la previsione di appositi organi rappresentativi, autorizzati ad indire assemblee per trattare argomenti inerenti al servizio, potrebbe confiscare ai rappresentati il diretto esercizio di quel diritto: così come, del resto, è stato detto della citata sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte. Sentenza quest'ultima che avrebbe completamente superato, per i principi affermati, la precedente n. 31 del 1982 che aveva dichiarato infondata la stessa questione ora riproposta.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata ed è intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura non ci sarebbe ragione per discostarsi da quanto deciso da questa Corte con la citata sentenza del 1982. I militari possono benissimo esercitare i diritti costituzionali con modalità diverse, senza pregiudicare altri valori parimenti tutelati.

La norma impugnata, infatti, risponde all'esigenza di contemperare l'esercizio dei diritti costituzionali con il regolare svolgimento del servizio, che una libera facoltà di riunirsi *ad libitum* da parte dei militari può compromettere.

Nè può essere invocata la più recente sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte che riguarda altro parametro costituzionale e fattispecie ben diversa.

Considerato in diritto

Effettivamente l'art. 21 Cost., di cui si è occupata la sentenza n. 126 del 1985 per dichiarare l'illegittimità di altra fattispecie, non può venire in esame nella presente questione, almeno sotto l'aspetto invocato dall'ordinanza. Non è, infatti, ravvisabile la necessaria strumentalità del fatto previsto nella disposizione impugnata — come sostiene l'ordinanza — rispetto a quello contemplato nell'art. 180, I co., c.p.m.p., giacchè istanze e reclami collettivi ben possono essere realizzati attraverso numerose altre modalità, senza che si debbano all'uopo imprescindibilmente indire riunioni arbitrarie.

La questione s'incentra, perciò, sulla compatibilità del divieto penale di arbitrarie riunioni di militari in luoghi militari con l'esercizio del diritto costituzionale di riunione previsto dall'art. 17 Cost. Un diritto questo effettivamente strumentale rispetto al perseguimento di determinati fini, ma che, proprio per ciò, resta condizionato dalla liceità o meno di essi, sicchè non può esservi dubbio che l'ordinamento, ma anche la stessa Autorità militare, debbano poterli valutare per apprezzare la liceità della riunione.

Non deve essere, infatti, trascurato che la questione si riferisce a riunioni «in luoghi militari» i quali, per loro natura, sono innanzitutto destinati al perseguimento delle finalità proprie delle Forze armate, nello spirito di cui all'art. 52, I co. Cost. Sembra evidente allora che il legislatore non possa indiscriminatamente consentire ai militari di riunirsi a loro libito in quei luoghi, senza pregiudicare quella disciplina, la quale pure rappresenta, nell'ordinamento militare, un bene giuridico degno di tutela. Proprio su di essa, infatti, si fonda l'efficienza delle Forze armate e quindi, in definitiva, il perseguimento di quei fini che la Costituzione solennemente tutela.

È ben vero che «l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica» (art. 52, ult. co. Cost): ma «informarsi allo spirito» non vuol dire la ricezione pura e semplice di qualsiasi disposizione della Costituzione, senza alcun riguardo alla natura dell'ordinamento in parola ed alle finalità cui esso è ispirato, giusta la norma espressa dalla prima parte dello stesso articolo.

Proprio di ciò si è dato carico il legislatore ordinario emanando le «Norme di principio sulla disciplina militare» (l. 11 luglio 1978 n. 382), che all'art. 3 riconoscono bensì ai militari i diritti della Costituzione spettanti a tutti i cittadini, precisando, però, che «per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonchè l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali». Disposizione questa che è stata accolta con favore anche dalla dottrina, come quella che ragionevolmente contempera i diritti costituzionali del cittadino militare con le esigenze dei particolari doveri propri di un'Istituzione intesa a perseguire finalità parimenti tutelate dalla Costituzione e concernenti l'interesse dell'intera collettività nazionale.

E puntualmente, per quanto si riferisce alla specie in esame, il Regolamento di disciplina, contemplando il diritto di riunione, rimanda alla citata legge di principio sulla disciplina militare che, all'art. 7, vieta le riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari: mentre poi è ancora il II comma del detto art. 30 del Regolamento a soggiungere che «nei casi in cui le riunioni sono consentite, queste devono essere autorizzate dall'autorità competente».

2. — Tuttavia, se tutto questo indica eloquentemente che il sistema tende ad imporre limiti proprio all'esercizio del diritto costituzionale di riunione, nello spirito di cui al citato art. 3 della legge di principio sulla disciplina militare, ciò tuttavia non risolve il problema sollevato dall'ordinanza del Tribunale di Padova che, non senza ragione, adombra l'eccessività di una tutela addirittura penale nei riguardi di violazioni che, come quella di specie, possono nella realtà presentarsi pacifiche ed innocue.

La questione, però, non può essere superata dal semplice riferimento all'art. 17 della Costituzione, nè dal mero richiamo alla sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte. Quest'ultima, infatti, ha potuto correttamente ravvisare pregiudizio all'art. 21 Cost. nell'incriminazione del solo fatto della presentazione di una domanda o di un esposto da parte di dieci o più militari perchè la libertà di manifestazione del pensiero in uno scritto diretto a presentare richieste, o a rappresentare ai superiori situazioni concernenti il servizio, non può in alcun modo compromettere le finalità dell'Istituzione nè attentare all'osservanza di particolari doveri. Ma altrettanto non può dirsi della riunione arbitraria di militari in luoghi militari, sia perchè, da una parte, essi possono venire distolti da eventuali servizi, sia perchè, comunque, con la loro collettiva presenza, essi vanno ad occupare ed impegnare luoghi militari destinati, per loro natura, alle finalità proprie dell'Istituzione, determinando anche situazioni di disordine e di confusione.

Ora, è ben vero che, se la riunione è pacifica e disarmata, e se è diretta a trattare senza animosità di cose attinenti al servizio o alla disciplina nell'intento di un inserimento partecipativo alla vita della caserma, lungi dall'essere pericolosa, può rappresentare — come la sentenza di questa Corte da ultimo citata ha detto testualmente — mezzo di promozione e di «sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate». Va, però, rilevato che la fattispecie di «Adunanza di militari», prevista nel II comma dell'art. 184 c.p.m.p., non contempla situazioni così pacifiche ed innocue. Chè, anzi, inserita com'è nel Capo concernente la rivolta, l'ammutinamento e la sedizione militare, ed in conseguenza alle ipotesi di sedizione previste dai due articoli che la precedono, non può che riferirsi ad adunanze ostili e cariche di pericolo sia per la disciplina che per le finalità istituzionali costituzionalmente tutelate: tant'è vero che lo «Schema di disegno di legge delega» per il nuovo codice penale militare di pace suggerisce al legislatore delegato di «ristrutturare le ipotesi di sedizione militare come comportamenti collettivi (e anche come comportamenti individuali idonei a promuovere un comportamento collettivo) caratterizzati da ribellione ed ostilità verso le autorità militari o verso le istituzioni» (art.10, lett. d). E la relazione precisa che «la materia della sedizione militare è da rivedere integralmente, considerato che essa è attualmente collocata frammentariamente in diverse disposizioni (articoli da 180 a 185 del c.p.m.p.), non tutte tra loro nettamente distinte, sulle quali la giurisprudenza manifesta un notevole travaglio interpretativo. In sede di riforma, nella descrizione delle fattispecie legali, debbono essere espressi chiaramente i caratteri della sedizione, che costituisce essenzialmente un reato collettivo, caratterizzato da ribellione ed ostilità verso le autorità militari, con scopo di sovversione».

3. — Emerge chiaramente allora che, secondo la relazione allo Schema di legge delega, si chiede al legislatore delegato di rendere esplicito ed evidente, mediante espresso riferimento alla «ribellione ed ostilità verso le autorità, a scopo di sovversione», ciò che, nell'attuale frammentarietà degli articoli che vanno da 180 a 185, è tuttavia implicito. Del resto, anche la dottrina specialistica tradizionale considerava le ipotesi criminose contemplate negli art.li 184 e 185 c.p.m.p. come «forme complementari di sedizione militare», ed i lavori preparatori al progetto preliminare del codice attualmente vigente (n. 126) le definivano «pericolose manifestazioni collettive».

Non può esservi, quindi, alcun dubbio che, nel pensiero del legislatore, la giustificazione della repressione penale delle «arbitrarie adunanze militari» previste dal II co. dell'art. 184 c.p.m.p. risiede proprio nel loro carattere ostile e sedizioso che, mentre rappresenta di per se stesso una lesione della disciplina, realizza al contempo una situazione di concreto pericolo nei confronti dell'efficienza dell'Istituzione in funzione dei fini costituzionali.

Essendo, perciò, certo, da quanto fin qui s'è detto, che il legislatore ha inteso reprimere con la sanzione penale adunanze arbitrarie di militari a carattere sedizioso o rivoltoso, non è possibile accogliere la richiesta di cancellare la fattispecie dal codice penale militare senza lasciare impunte manifestazioni collettive cariche di offensività per beni giuridici che la Costituzione ha consacrato.

Resta, però, il problema sollevato dall'ordinanza, giacché, nell'espressione letterale del dato testuale vengono ricomprese anche ipotesi che di quell'offensività sono prive, in quanto si presentano pacifiche e dirette a fini innocui che possono persino possedere un contenuto positivo. Ebbene, in tali casi, da vagliarsi volta per volta dal giudice di merito nel contesto delle concrete circostanze in cui il fatto si svolge, la soluzione è da ricercare sul piano interpretativo. Per il quale valgono sia l'evoluzione generale dell'esperienza giuridica circa taluni principi fondamentali del giure penale (esclusione di presunzioni di pericolosità, accertamento dell'offensività concreta di condotte tipiche etc.), sia la stessa giurisprudenza di questa Corte che ha legittimato talune situazioni che il codice penale militare incriminava.

Così se risulta acclarato che la finalità dell'adunanza non aveva carattere ostile, ma soltanto quello di discutere iniziative comuni dirette a rappresentare ai superiori la necessità di migliorare il rancio, appare evidente che, proprio nella prospettiva di cui alla citata sentenza n. 126 del 1985 di questa Corte, la liceità penale dei fini si riverbera — come in tutte le riunioni di cui all'art. 17 della Costituzione — nella liceità stessa dell'adunanza. Fermo restando ovviamente l'illecito disciplinare della mancanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 30, co. II, del Regolamento di disciplina.

Del resto, non senza ragione, per l'art. 260, II co., c.p.m.p. la pena comminata è tale da far dipendere la punibilità dalla richiesta del Comandante del Corpo: questi può così esercitare un primo controllo sulla natura dell'adunanza, sulla quale peraltro ovviamente l'Autorità giudiziaria militare è chiamata ad esprimere il giudizio decisivo. Quando poi il nuovo codice penale militare avrà reso espliciti, in una rinnovata formulazione della norma, i connotati del delitto di «adunanza arbitraria» (giusta quanto prescrive la citata relazione allo schema di legge), gli attuali dubbi interpretativi non potranno più sorgere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, II co., c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 12 gennaio 1988 in riferimento agli art. li 2, 3, 17, 21 e 52 ult. co., della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0064

N. 25

Sentenza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Libertà personale - Perizia psichiatrica - Rifiuto dell'imputato non detenuto a sottoporvisi - Mandato di accompagnamento - Autorità del giudicato della cassazione pronunziate per la legittimità dell'emissione del provvedimento coercitivo in sede di risoluzione di conflitto di competenza - Irrilevanza *ex actis* della questione proposta - Richiamo alle sentenze nn. 132-1970, 218 e 237 del 1976 - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco Saja;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 261 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Crisafulli Enrico, iscritta al n. 368 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37 prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza 3 maggio 1988 il Giudice Istruttore di Perugia sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. nella parte in cui prevede l'emissione del mandato di accompagnamento anche per sottoporre l'imputato a piede libero a perizia psichiatrica, e anche al fine di compiere la perizia psichiatrica delegata dal giudice dal dibattimento a sensi dell'art. 455, secondo co. cod. proc. pen. : e ciò per contrasto con l'art. 13, secondo co. Cost.

Riferiva il Giudice nell'ordinanza che il Tribunale di Perugia, in un processo penale per un caso di calunnia, aveva disposto procedersi a perizia psichiatrica sull'imputato delegando all'incombente esso Giudice Istruttore. Il perito nominato da quest'ultimo nel depositare la propria relazione, giustificava la sommarietà e superficialità degli accertamenti svolti segnalando che l'imputato non si era mai presentato agli appuntamenti fissati per procedere alle necessarie visite.

Il Tribunale allora ordinava la rinnovazione della perizia, nuovamente delegando il Giudice Istruttore e suggerendo che, ove fosse persistito il rifiuto dell'imputato a comparire, si sarebbero potuti applicare gli art. li 317, co. terzo, e 318, secondo comma, n. 3 codice di procedura penale.

Ma il Giudice Istruttore, con ordinanza 18 dicembre 1987, denunciava conflitto di competenza nei confronti del Tribunale, ritenendo di non poter disporre dei poteri coercitivi segnalati dal Tribunale e quindi di non poter procedere alla richiesta rinnovazione.

A sua volta la Corte di Cassazione, I Sezione penale, con sentenza del 22 febbraio 1988 n. 589, ritenuta in rito l'ammissibilità del conflitto, lo risolveva a favore del Tribunale di Perugia disponendo la trasmissione degli atti per l'espletamento della perizia psichiatrica.

Quanto alle modalità attraverso le quali procedere coercitivamente alla perizia, la Corte le individuava nel mandato di accompagnamento (art. 261 c.p.p.), strumento indicato come idoneo ad ottenere la contemporanea presenza del perito e del periziando davanti al giudice.

2. — A questo punto, però, il Giudice Istruttore, ritenendo che la Corte di Cassazione abbia per tal modo dato dell'art. 261 cod. proc. pen. una lettura contrastante con l'art. 13, secondo co. Cost., sollevava l'enunciata questione di legittimità costituzionale.

Secondo il giudice istruttore l'interpretazione corretta dell'art. 261 cod. proc. pen. , giusta quanto risulta dal dato letterale e dalla collocazione sistematica della norma, porterebbe a ritenere che il mandato di accompagnamento sia finalizzato alla contestazione del reato, e perciò strumento per ottenere la presenza dell'imputato ai fini del suo interrogatorio. Ogni allargamento interpretativo di tale finalizzazione introdurrebbe poteri coercitivi non espressamente previsti dalla legge e perciò in contrasto con il parametro invocato.

Ritiene, infine, il giudice istruttore, pur riconoscendo di non essere *dominus* del processo, di essere ciononostante legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale in quanto titolare di un procedimento incidentale, nel quale si propone come autore di provvedimenti restrittivi della libertà personale che, per loro natura, sono discrezionali, almeno limitatamente alle modalità di esecuzione.

3. — L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Dinanzi alla Corte Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, il potere del Giudice di sottoporre l'imputato non detenuto a perizia psichiatrica è espressamente previsto dall'art. 318 n. 3 cod. proc. pen.; norma che rimarrebbe inoperante se non fosse data facoltà di avviare alla visita medica l'imputato renitente o restio con l'unico strumento offerto dall'ordinamento a questo scopo, e cioè con il mandato di accompagnamento previsto dall'art. 261 c.p.p.

Considerato in diritto

Come esposto in narrativa, il giudice istruttore di Perugia, delegato da quel Tribunale all'espletamento di perizia psichiatrica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 c.p.p., dopo che la Corte di Cassazione, da lui stessa investita per conflitto di competenza, ha ritenuto nella specie legittima l'emaneazione di un mandato di accompagnamento, quale strumento idoneo per ottenere la presenza, dinanzi al giudice ed al perito, del periziando a piede libero.

Simile decisione, ai sensi dell'art. 54 quarto comma del codice di rito, ha autorità di cosa giudicata nel procedimento *a quo*, per modo che una qualsiasi pronuncia di questa Corte relativa alla norma denunziata, che appunto disciplina i casi nei quali il mandato in questione può essere emesso, non potrebbe spiegarvi alcuna influenza (cfr. sentt. nn. 132 del 1970, 218 e 237 del 1976 e, per un'ipotesi di dichiarazione di difetto di giurisdizione, 609/1988). Ne deriva l'irrelevanza *ex actis* della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 261 cod. proc. pen. proposta con l'ordinanza in epigrafe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Perugia, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA.

Il redattore: GALLO.

Il cancelliere: MINELLI.

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI.

89C0065

N. 26

Ordinanza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Non deducibilità dal reddito dichiarato ai fini Irpef delle somme pagate a titolo di imposta di successione nell'anno di riferimento - Discrezionalità del legislatore - Razionalità - Richiamo alla sentenza n. 68/1985 - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10).

(Cost., artt. 53, 3 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco Saja;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele FESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 («Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche») promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1987 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto da Gasparini Giampaolo contro l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Avellino, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Giampaolo Gasparini, avente ad oggetto la non riconosciuta deducibilità dal reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF della somma pagata a titolo di successione nell'anno di riferimento, la Commissione tributaria centrale, con ordinanza del 3 dicembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 per violazione degli artt. 53, 3 e 42, ultimo comma, Cost., in quanto la norma denunciata non consente la detrazione (*rectius*: deduzione) del tributo assolto;

che il giudice rimettente, dopo aver premesso in linea generale che ogni decremento di ricchezza a disposizione del contribuente dovrebbe essere portato in diminuzione della sua capacità contributiva (cui va in concreto commisurata l'obbligazione tributaria) e che il legislatore nel dettare la relativa disciplina è autorizzato a valutazioni discrezionali ma non arbitrarie sulla individuazione degli indici rivelatori della capacità contributiva stessa, ha osservato che il passaggio di beni e di attività legato alla successione ereditaria è un «unico fatto giuridico tributario», cui il legislatore raccoglie la duplice conseguenza del pagamento della imposta di successione e del pagamento, poi, di tutte le altre imposte derivanti dalla nuova consistenza economica dell'obbligato, nei periodi di imposta corrispondenti, in rapporto a redditi ed attività di cui si è in tal modo venuta ad incrementare la capacità contributiva del soggetto inciso:

che da tali premesse il giudice *a quo* argomenta che non sarebbe consentita un'arbitraria distinzione tra i presupposti patrimoniali dell'imposta di successione e la «natura afferente ai tributi sul reddito del decremento dovuto al pagamento stesso», non potendosi prescindere dalla globalità di valutazione della capacità contributiva, in quanto, se è vero che la legge stabilisce «i diritti dello Stato sulle eredità» (art. 42 Cost.) «è altrettanto certo che il chiamato alla stessa, proprio in vista della successione è tenuto ad un esborso, che rappresenta in senso tecnico una diminuzione della sua capacità contributiva nel periodo di imposta considerato»;

che non si è costituita la parte, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione:

che la difesa dello Stato, in particolare, ha rilevato che le deduzioni di oneri dal reddito complessivo ai fini della formazione del reddito imponibile sono ammesse soltanto nei casi e con le modalità stabilite di volta in volta discrezionalmente dal legislatore, secondo quanto è stato già affermato dalla Corte costituzionale in numerose pronunce;

Considerato che la norma oggetto della questione di costituzionalità è stata impugnata nella parte in cui — conformemente alla previsione dell'art. 8 n. 9 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, recante la delega al Governo per la riforma tributaria — non consente la deduzione, in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, delle somme corrisposte all'erario a titolo di pagamento della imposta di successione nell'anno di riferimento, assumendosi che in tal modo si eluderebbe il criterio della rispondenza dell'imposizione alla effettiva capacità contributiva del soggetto obbligato;

che, in materia di agevolazioni e benefici tributari e, più specificamente, di oneri deducibili, questa Corte ha già in numerose decisioni affermato che la loro individuazione rientra nella competenza del legislatore il quale, nella sua discrezionalità deve razionalmente valutare, secondo criteri polico-economici, l'incidenza dell'onere sostenuto in collegamento con la produzione del reddito nonché il nesso di proporzionalità dello stesso onere con il gettito generale dei tributi, tenendo altresì conto della necessità di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del privato cittadino, chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale (sentt. n. 134 e 143 del 1982, n. 108 del 1983; ord. n. 556 del 1987);

che, come questa Corte ha riconosciuto, le relative disposizioni potrebbero essere censurate soltanto se si configurino quale il frutto di scelte irrazionali e non giustificate;

che, nel caso di specie, la scelta operata dal legislatore, nel senso di non ammettere in deduzione ai fini dell'IRPEF l'ammontare dell'imposta di successione corrisposta nell'anno di riferimento, appare né ingiustificata né irrazionale, in quanto l'imposizione inerente alla successione, contrassegnata da un'aliquota progressiva il cui imponibile è costituito dall'asse ereditario netto, è in diretto collegamento col patrimonio ereditario (sent. n. 68 del 1985) trovando la sua giustificazione nel fenomeno stesso dell'eredità, come successione di un soggetto ad un altro, indipendentemente dai trasferimenti di ricchezza che il fenomeno importa, il che denota la sua natura di prelievo sul patrimonio ereditario;

che, viceversa, l'IRPEF, come imposta personale, colpisce il reddito complessivo, dedotte le spese personali, quelle cioè necessarie a far fronte alle fondamentali esigenze di vita, ovvero quelle giuridicamente necessitate (quali quelle connesse ad indebitamenti, assicurazioni, oneri immobiliari, obblighi di diritto familiare) o socialmente utili di cui si consente la deducibilità per favorire determinati settori della vita sociale (arte, scienza, cultura, religione), tutte spese, queste, che hanno riguardo alla formazione del reddito o in questo trovano la loro fonte, sì che non può confondersi con esse l'aspetto patrimoniale insito nell'imposta di successione, diversa essendo la natura dell'onere di cui si invoca la deducibilità rispetto a quella dell'IRPEF (imposta personale sul reddito);

che non può perciò ravvisarsi, come si sostiene nella ordinanza di rinvio, quella «unicità del fatto giuridico tributario», in relazione alla «globalità di valutazione della capacità contributiva», essendo, come si è detto del tutto distinta la funzione del tributo ereditario nei confronti dei presupposti dell'IRPEF che, rispetto a quel tributo, costituiscono espressione di una capacità contributiva assolutamente autonoma;

che sotto tale profilo appare quindi del tutto influente che il trapasso del compendio ereditario, nel patrimonio del soggetto tenuto all'imposta relativa, realizzi il fenomeno della «confusione patrimoniale», perché la peculiare funzione di quell'imposta consente di mantenere concettualmente distinte le due vicende tributarie, ancorché facenti capo al medesimo soggetto;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 («Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche»), nella parte in cui non consente la deducibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, dell'imposta di successione corrisposta nell'anno di riferimento, in relazione agli artt. 53, 3 e 42 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0066

N. 27

Ordinanza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti alimentari - Pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827 - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 1041/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Belli Lucia e Lucidi Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 10 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, anche riguardo a crediti alimentari;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.-l. n. 1827 del 1935 e dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, «nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS»;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni spettanti in forza del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni, anche riguardo a crediti alimentari, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 1041 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI.

89C0067

N. 28

Ordinanza 11-24 gennaio 1989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti vantati nei confronti del personale dello Stato - Pignorabilità delle retribuzioni fino alla concorrenza di un quinto - Esclusione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 878/1988) - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, primo comma, n. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco Saja;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle

pubbliche Amministrazioni) in relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1988 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Cavani Vincenzo e la Banca Popolare Jonica ed altro, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38 / prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Taranto, con ordinanza in data 16 febbraio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non prevede la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sotto gli stessi profili impugnata;

che quindi la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), nella parte in cui non prevede la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 878 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

89C0068

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal pretore di La Spezia
nel procedimento civile vertente tra Paita Dante e l'impresa I.C.E.A.*

Procedimento civile - Procedimento d'ingiunzione - Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione - Obbligo della concessione da parte del giudice se l'opposizione non è suffragata da prova scritta o di pronta soluzione.

(Cod. proc. civ., art. 648).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata il 1º dicembre 1986, Paita Dante, premesso di aver, in data 14 novembre dello stesso anno, ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, emesso dal pretore di La Spezia, con il quale gli si ingiungeva il pagamento di L. 1.165.000, oltre accessori, a favore della ditta I.C.E.A., in persona del titolare Calvosa Umberto, proponeva opposizione avverso tale decreto, censurandone sia la ritualità che la fondatezza. Sotto tale secondo profilo, in particolare, allegava l'attore l'essere stata la ricorrente inadempiente alla prestazione corrispettiva a quella per la quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo.

Si costituiva la ditta convenuta la quale, respinte le cendi controparte, rilevava che l'opposizione avversaria non era basata su prova scritta ed instava quindi per la concessione della clausola di provvisoria esecutività del decreto opposto.

All'udienza dell'11 ottobre 1988 il pretore si riservava su tale questione.

MOTIVI

L'articolo della cui legittimità costituzionale si dubita è il 648 del c.p.c., relativo alla provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in pendenza di opposizione, allorché l'opponente non suffraghi con prove scritte o di pronta soluzione la propria opposizione.

Le norme costituzionali presumibilmente violate son gli artt. 3 e 24.

Quando alla rilevanza della questione, essa è indubbia, dato che, non essendo in effetti l'eccezione proposta dall'opponente fondata su prova scritta o di pronta soluzione, si dovrebbe allo Stato, in applicazione del disposto dell'art. 648 del c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Quando alla non manifesta infondatezza, della stessa, essa risulta, ad avviso di questo pretore, dalle considerazioni che seguono.

In vista di ricostruzione sistematica è agevolmente riscontrabile che la possibilità di ottenere un provvedimento esecutivo prima del giudicato passa comunque per l'esistenza del *periculum in mora*, il cui grado è inversamente proporzionale alla probabilità di effettiva sussistenza del diritto vantato. Si noti infatti come, mentre per l'emissione di un provvedimento ex art. 700 del c.p.c. è necessario un «pregiudizio imminente ed irreparabile», per concedere la provvisoria esecutività di una sentenza di primo grado è sufficiente il «pericolo nel ritardo»; la sentenza di secondo grado è poi addirittura esecutiva *ex lege* ed il *periculum* rileva in tal caso sul versante opposto, per escludere cioè,

anziché per concedere, tale provvisoria esecutività (quanto invece alle ipotesi di provvisoria esecutività *ex lege* delle sentenze di primo grado, queste rispondono probabilmente ad una *ratio* diversa e precisamente quella di una valutazione, da parte del legislatore, di un generalizzato pericolo nel ritardo per i rapporti di volta in volta in questione, col che si rimane dunque evidentemente nello stesso ordine di idee appena esposto. La giustificazione costituzionale di tale regolamentazione, non troppo compatibile con il principio di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, ove questo venga visto isolatamente, riposa nel noto principio per il quale il processo non deve andare a danno di chi ha ragione, indirettamente costituzionalizzato dall'art. 24, primo comma, della Costituzione. La disciplina esposta rappresenta cioè in sostanza il punto di equilibrio tra il diritto di agire in giudizio ed il diritto di difesa.

Orbene, ammesso che il sistema complessivo del nostro processo civile in materia, su rapidissimamente esposto, interpreti e concretizzi in modo effettivamente corretto tale punto di equilibrio, è evidente che ogni regolamentazione diversa da esso deve ritenersi incostituzionale, per violazione appunto dell'art. 24, e comunque dell'art. 3, primo comma, per diversamente disciplinare situazioni simili.

Questo è precisamente quello che può succedere in materia di provvisoria esecutività, pendenza di opposizione, del decreto ingiuntivo (nonché, ma qui non è rilevante, di ordine provvisorio di rilascio *ex art. 665 del c.p.c.*).

Al momento in cui viene proposta l'opposizione, infatti, la situazione è senz'altro parificabile, quanto a probabilità di sussistenza del diritto vantato, a quella presente in sede di provvedimenti *ex art. 700 del c.p.c.*; ciò nonostante, non solo non si richiede, per concedere la provvisoria esecutività, un «pregiudizio imminente ed irreparabile», ma neppure un «pericolo nel ritardo».

Ogni valutazione sul *periculum in mora* è anzi esclusa, vertendo la discrezionalità del giudice esclusivamente sul profilo della fondatezza o meno della pretesa del convenuto opposto.

Quest'ultimo, in altri termini, è sotto questo profilo in posizione migliore di quella nella quale si troverebbe qualora fosse stata a suo favore emessa una sentenza di primo grado; sentenza che ben altra certezza conferirebbe, ovviamente, in ordine alla sussistenza del suo diritto.

Già da questo emerge, ad avviso di questo pretore, quantomeno la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Anche sotto un altro profilo la disciplina risulta poi in odore di incostituzionalità, per violazione dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

È noto che i procedimenti monitori rappresentano una facilitazione per l'attore, al quale, a condizione che la controparte non si opponga, viene alleggerito l'onere probatorio. La *ratio* di ciò riposa nel fatto che per certi tipi di crediti si è ritenuto che una indagine piena sulla domanda debba essere subordinata ad una manifestazione di interesse del convenuto.

Una volta però che tale manifestazione, con l'opposizione, vi sia stata, appare decisamente irragionevole (e perciò contrastante, secondo l'evoluzione interpretativa verificatasi relativamente ad esso, con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione), che il procedimento non rientri in tutto e per tutto nei binari ordinari, e conservi invece all'attore un privilegio, il quale, da una parte non si capisce su quale *ratio* riposi, dall'altra spesso non è contrastabile in alcun modo dal convenuto, essendovi eccezioni, come proprio quella avanzata nel procedimento dal quale scaturisce la presente ordinanza, che non sono in alcun modo suscettibili di prova scritta.

P. Q. M.

Solleva l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Si comunichi ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La Spezia, addì 17 ottobre 1988

Il pretore: FORNACIARI

N. 13

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1988 dal tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Jevtic Slavica*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE.

Ha pronunciato la seguente ordinanza in data 7 novembre 1988 a seguito di dibattimento nel processo penale, contro Jevtic Slavica imputati come in atti.

Il tribunale, sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, sollevata dalla difesa dell'imputata, sentito il p.m.;

O S S E R V A

La sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 è rilevante e non manifestamente infondata.

Sotto il profilo della rilevanza appare evidente che la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma farebbe venir meno l'ipotizzabilità del reato di frode fiscale in esame, per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

Sotto il profilo della non manifesta infondatezza rileva considerare che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il principio di tassatività di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione non è attuato nella legislazione penale seguendo sempre un criterio di rigorosa descrizione del fatto, poiché spesso le norme penali si limitano ad una descrizione sommaria o all'uso di locuzioni generiche, ma di ovvia comprensione, che richiamano concetti di comune esperienza o valori etico-sociali oggettivamente accertabili dall'interprete (Corte costituzionale 16 dicembre 1970, n. 191, 8 luglio 1975, n. 188, 14 aprile 1980, n. 49).

In tal senso sono state ritenute conformi al precetto costituzionale in esame le nozioni di cui agli artt. 529 del c.p. (atti osceni), 594, 595 del c.p. (offese al decoro e alla reputazione), 591 del c.p. (abbandono di persona incapace per altre cause), 570 del c.p. (condotta contraria all'ordine morale delle famiglie), 705 del c.p. (commercio non autorizzato di cose preziose), 708 del c.p. (possesso di oggetti di valore non confacenti al proprio stato), 61, n. 1, e n. 7, del c.p. (aggravanti dei motivi abietti e futili e del danno patrimoniale di rilevante gravità) 62, n. 1, e n. 4, del c.p. (attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale e del danno patrimoniale di speciale tenuità, 403 del c.p. (vilipendio di religione dello Stato, 2, lett. c) n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (violazioni urbanistiche che comportano una limitata entità di volumi illegittimamente realizzati).

Diversamente deve però ritenersi nell'ipotesi delittuosa in esame, poiché la peculiarità del sistema penale tributario non consente di affermare che l'alterazione in misura rilevante della dichiarazione sia una nozione propria del linguaggio o dell'intelligenza comuni, o un valore etico-sociale oggettivamente accertabile dall'interprete, né un concetto di comune esperienza, ovvero desumibile da altre fonti legislative o dalla pregressa elaborazione giurisprudenziale.

Al riguardo l'esame della giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sul punto evidenzia l'inidoneità, ai fini considerati, dei criteri elaborati per definire la nozione di rilevanza.

Infatti l'adozione di un criterio percentualistico, appagante sul piano del rapporto tra contribuente e fisco, non lo è altrettanto su quello generale, potendo comportare la punibilità di evasioni percentualmente consistenti, ma limitate in termini di valore per la limitata capacità contributiva dell'interessato, ed invece la non punibilità di evasioni percentualmente contenute, anche se oggettivamente consistenti.

Né può soccorrere il richiamo ad un criterio di natura quantitativa, di cui nella norma incriminatrice in esame non vi è traccia alcuna: ancorare la rilevanza dell'alterazione alla soglia di punibilità fissata in materia contravvenzionale dall'art. 1 della legge n. 516/1982 non appare operazione consentita, non essendo ammissibile l'estensione analogica della norma al diverso piano del delitto che si considera.

Da quanto precede discende che l'ampia discrezionalità affidata al giudice in ordine alla determinazione di uno degli elementi costitutivi del delitto contestato non è idonea ad assicurare alla norma la funzione di astratta predeterminazione delle situazioni rilevanti sul piano del diritto, dando luogo a una molteplicità di soluzioni che appare in contrasto sia col principio di tassatività della legge penale, contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sia col principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Consegue che l'eccezione difensiva, essendo rilevante e non manifestamente infondata, deve essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: TRAMPUS

89C0032

N. 14

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1988 dal tribunale di Trieste
nei procedimenti penali riuniti a carico di Zanotta Nives*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza in data 14 novembre 1988 a seguito di dibattimento nel processo penale contro Zanotta Nives imputato come in atti, sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, sollevata dalla difesa dell'imputata, sentito il p.m.;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 13/1988).

89C0033

N. 15

*Ordinanza emessa il 17 novembre 1988 dal tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Pescechera Carmina*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza in data 17 novembre 1988 a seguito di dibattimento nel processo penale contro Pescechera Carmina imputata come in atti, sull'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, sollevata dalla difesa dell'imputata, sentito il p.m.;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 13/1988).

89C0034

N. 16

Ordinanza emessa il 9 maggio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 gennaio 1989) dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento civile vertente tra Gaglione Margherita e Gaglione Giuseppe ed altri

Successione - Determinazione della porzione disponibile dell'eredità da parte del testatore - Riunione fittizia, imputazione ex se, collazione di somme di denaro donate - Applicazione in via estensiva del principio nominalistico senza tener conto della svalutazione della moneta - Irrazionale applicazione del principio nominalistico in materia non concernente adempimento di obbligazioni pecuniarie.

(Cod. civ., artt. 556, 564, secondo comma, e 751).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 2854/1973 ruolo generale civile, avente ad oggetto richiesta di quota di legittima, riservata in decisione all'udienza del 2 maggio 1985 e vertente tra Gaglione Margherita, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Monaco, per procura a margine dell'atto di citazione, attrice, e Gaglione Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Gaglione, per procura a margine della comparsa di costituzione Gaglione Maria Giuseppa, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Falcone, per procura a margine della comparsa di costituzione, convenuti, e Gaglione Pasquale, convenuto contumace.

L'eccezione, sollevata dalla convenuta Gaglione Maria Giuseppa, di illegittimità costituzionale degli artt. 556 e 564, secondo comma, del c.c., nelle parti in cui si richiamano all'art. 751 del c.c., e dello stesso art. 751 del c.c., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, appare rilevante e non manifestante infondata.

Ritiene il collegio di dover condividere, al riguardo, le considerazioni poste dalla suprema Corte a fondamento dell'ordinanza 29 gennaio 1983, n. 78, con la quale è stata sollevata identica questione di illegittimità costituzionale degli articoli di legge suddetti.

E, invero, non appare giustificata l'estensione del principio nominalistico accolto nel nostro ordinamento in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie alla materia regolata dagli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del c.c., concernenti rispettivamente la riunione fittizia, la imputazione ex se e la collezione, allorché queste abbiano ad oggetto somme di denaro.

È noto che, secondo l'opinione prevalente, la *ratio* del principio nominalistico nel campo dei rapporti obbligatori riposa nel canone *pacta sunt servanda* (in forza del quale il creditore non può pretendere un oggetto diverso da quello convenuto), nonché nell'esigenza di assicurare la certezza nei rapporti reciproci tra creditore e debitore.

Tali finalità, per contro, esulano completamente dalle operazioni previste dalle tre disposizioni di legge innanzi indicate, le quali non hanno affatto la struttura e la funzione di attuazione di un rapporto obbligatorio, ma si ispirano tutte alla medesima logica della anticipazione della successione e della necessità di assicurare l'eguaglianza di trattamento tra i soggetti indicati nei relativi istituti. In esse, quindi, il bene donato non viene in considerazione come mezzo di adempimento, ma come rappresentativo di una parte del patrimonio ereditario. Assume fondamentale importanza, pertanto, in materia, il procedimento di «valutazione» dei beni: valutazione che, come è noto, significa traduzione in termini monetari del valore di un bene, in rapporto all'apprezzamento che di esso viene fatto (in ragione della sua attitudine e soddisfare bisogni umani e alla sua maggiore o minore disponibilità) secondo le leggi di mercato.

Analoghi principi devono trovare evidentemente applicazione anche nelle ipotesi in cui oggetto di donazione da parte del *de cuius* sia stata una somma di danaro: questa, al pari degli altri beni donati, viene in considerazione, nella specie, come «ricchezza», e cioè come valore in essa accumulato, onde non può sottrarsi alla «valutazione» nel senso innanzi precisato.

Consegue che, ai fini delle operazioni previste negli artt. 556, 564, secondo comma, e 751 del c.c., non viene assolutamente in rilievo la funzione di mezzo di pagamento propria della moneta: questa, al contrario, viene in considerazione da un lato come «misura di valore» e, dall'altro, come «valore accumulato».

Ma, per la realizzazione di entrambe tali funzioni, non può non tenersi conto di quello che, con riferimento ad un determinato momento storico e ad un determinato mercato, rappresenta il c.d. «potere d'acquisto» della moneta, dovendo a questo essere logicamente rapportate le relative operazioni.

Per i motivi esposti, l'estensione agli istituti in esame del principio nominalistico sancito in tema di adempimento di obbligazioni pecuniarie appare incontrasto col canone di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione.

Non può dubitarsi, d'altro canto, della rilevanza della questione ai fini della decisione del presente giudizio. È di tutta evidenza, infatti, che dall'applicazione o meno del principio nominalistico, quanto alle operazioni di riunione fittizia, di imputazione *ex se* e di collazione della somma di danaro donata dalla *de cuius* a Gaglione Margherita (L. 36.000, nel lontano 1938), deriva una radicale differenza sia nella valutazione dell'asse ereditario, sia della quota disponibile e di quella di riserva, con conseguenze rilevanti sulla determinazione delle quote che, in concreto, dovranno essere attribuite agli eredi legittimari di Golino Angela Maria.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556 e 564, secondo comma, del c.c., nelle parti in cui richiamano l'art. 751 del c.c., e dello stesso art. 751 del c.c., in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Si comunichi alle parti.

S. Maria Capua Vetere, addì 9 maggio 1985

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 17

*Ordinanza emessa il 28 ottobre 1988 dal tribunale di Forlì
nel procedimento penale a carico dei Benini Iole*

Imposta - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputata relativamente all'art. 4, n. 7 della legge n. 516/1982 per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 25, seconda comma, e 3 della Costituzione.

OSSERVA

La censura attiene alla formulazione della norma incriminatrice laddove la stessa, da un lato individua quali soggetti attivi del reato solo i titolari di reddito da lavoro autonomo o di impresa e non anche gli amministratori di enti e società, dall'altro pone come evento materiale del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione.

L'individuazione del soggetto attivo del reato urterebbe contro il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, mentre l'indicazione quale evento del reato di una alterazione genericamente definita dalla legge come rilevante, contrasterebbe oltre che col sopra citato principio anche con quello di tassatività delle fattispecie incriminatrici previsto dall'art. 25 della Costituzione.

La condotta vietata non sarebbe infatti sufficientemente identificata con il rischio di obiettive disparità di trattamento conseguenti a discordanti applicazioni della norma in questione.

Il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la proposta eccezione, limitatamente al contrasto con gli artt. 25 e 3 della Costituzione della parte in cui la norma in esame descrive l'evento del reato.

Quanto alla rilevanza della sollevata questione basta sottolineare che ove la norma fosse dichiarata costituzionalmente illegittima verrebbe meno la stessa fattispecie criminosa per difetto di uno dei suoi elementi costitutivi.

Un merito alla non manifesta infondatezza è evidente che mancando nella disposizione normativa qualunque criterio che consente di determinare la portata dell'aggettivo rilevante l'espressione contenuta nella legge non permette di individuare con certezza il precetto. Peraltro il divieto di analogia stabilito in materia penale dell'art. 12 della preleggi preclude le possibilità di estendere alla fattispecie in parola i criteri fissati da altra norma della stessa legge quali soglie di punibilità di altri illeciti penali.

Ne deriva che la dizione della norma non permette di individuare con precisione la condotta penalmente rilevante con conseguente violazione del principio di tassatività e di quello di uguaglianza nell'ipotesi di contrastanti applicazioni della legge.

Relativamente invece alle censure mosse in ordine all'individuazione del soggetto attivo del reato, essa appare manifestamente infondata.

La scelta operata dal legislatore si giustifica infatti per la maggiore pericolosità fiscale dei soggetti indicati dalla norma.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la sospensione del presente processo;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Forlì, addì 28 ottobre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0036

N. 18

*Ordinanza emessa il 14 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 gennaio 1989)
dal tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento penale a carico di De Crescenzo Antonio*

**Liberazione condizionale - Revoca del beneficio - Mancato computo del periodo di libertà vigilata come espiazione di pena -
Richiamo al principio enunciato nella sentenza della Corte costituzionale n. 343/1987.**

(Cod. pen., art. 177).

(Cost., artt. 3 e 13).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Con sentenza 10 ottobre 1983 De Crescenzo Antonio, venne condannato dal tribunale di Napoli alla pena di anni tre, mesi dieci di reclusione e L. 2.000.000 per i delitti di cui agli artt. 56, 110 e 629 del codice penale; violazione leggi sulle armi e lesione personali aggravate.

Ammesso dalla corte d'appello di Napoli alla liberazione condizionale, in data 10 luglio 1986 fu sottoposto a libertà vigilata per il periodo corrispondente all durata residua della pena ancora da espiare fissata al 25 settembre 1986.

Il 12 settembre 1986 venne tratto in arresto e l'11 agosto 1987 condannato, con sentenza definitiva della corte d'appello di Napoli, alla pena di anni due di reclusione per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 14 aprile 1988 il De Crescenzo è comparso avanti questo tribunale di sorveglianza per la decisione in merito alla revoca della deliberazione condizionale (ex art. 177 del codice penale) per aver commesso un delitto durante il tempo in cui era ammesso alla liberazione condizionale.

Sui fatti storici, così come esposti, non sussistono contestazioni per cui in applicazione del citato articolo 177 del codice penale questo tribunale deve emettere ordinanza di revoca della liberazione condizionale.

Il collegio dubita però, della costituzionalità della disposizione contenuta nel citato articolo, che impone che la revoca abbia efficacia retroattiva e cioè venga fatta risalire al momento della liberazione condizionale senza nessun rilievo per il tempo trascorso dal condannato nello stato di libero vigilato, conseguente alla liberazione condizionale, del modo come tale periodo lo abbia vissuto.

Appaiono sussistere al collegio fondati motivi per ritenere la non legittimità costituzionale dell'art. 177 del c.p., in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui esclude che, a seguito di provvedimento di revoca, il tempo trascorso in liberazione condizionale possa venire computato come pena espiata.

A parere di questo giudice il contenuto centrale della pena detentiva è costituito dall'isolamento del condannato dai consociati.

Questo opera direttamente sul diritto alla libera circolazione sul territorio, come fatto di elezione di dimora e come conseguente divieto di *electio amici* ed *electio societatis*. Tutte le altre rimozioni di libertà, alle quali il condannato è soggetto, sono conseguenza di una stretta connessione che il divieto di libera *amotio* ha con le modalità operative necessarie per l'esercizio dei relativi diritti.

La detenzione, perciò rinnova la libertà in relazione a diritti che abbisognano di agibilità operativa e nelle misure in cui questi estrinsecano all'esterno mediante azioni.

A questo contenuto affittivo della pena la Costituzione (art. 27) ha affiancato una finalità rieducativa per cui l'espiazione si risolve in una concorrente forma di rieducazione. Dal principio discende un obbligo dell'amministrazione statale a predisporre i mezzi idonei a realizzare e le forme atte a garantire le finalità rieducative della pena ed un corrispettivo diritto del condannato a che, verificatesi le condizioni poste dalle norme di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminata al fine di accertare se la qualità di pena espia abbia o meno assolto positivamente al suo fine (sent. Corte costituzionale 20 aprile 1974).

Il positivo accertamento importa, come effetto, il riacquisto di quote di libertà in un rapporto di diretta conseguenzialità con il grado di rieducazione raggiunta.

Illuminante su tale punto è il titolo della legge 26 luglio 1975, n. 354, che suona «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» in cui le pene, siano esse principali che alternative, pur sulla base di una comune natura, vengono distinte secondo il criterio di intensità affittiva. Per cui le principali (ergastolo, reclusione e arresto) risultano privative della libertà (nei sensi sopra precisati) e le cosiddette misure alternative limitative della libertà stessa. E non a caso la terminologia è ripresa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 343/1987, con la quale è stata dichiarata costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale per comportamento incompatibile con la prosecuzione della pena non compete al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espia, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

Non molto diversa nei suoi termini si pone la questione che qui si intende sollevare.

La sentenza della Corte costituzionale n. 204/1974 e la successiva legge 12 febbraio 1975, n. 36, hanno segnato il passaggio dell'istituto della liberazione condizionale dalla fase dell'amministrazione a quello della giurisdizione.

Per effetto di detti interventi (vedi in particolare art. 55 ord. pen.) la liberazione condizionale è stata spogliata dei suoi originari connotati clemenziali e si è realizzata la sua evoluzione di istituto di carattere premiale ad istituto connesso al trattamento penale individualizzato e quindi, la sua trasformazione in misura alternativa.

La sua ricomprensione, per ultimo, tra le materie di competenza del tribunale di sorveglianza (art. 70 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) la fanno qualificare, come momento terminale del trattamento risocializzante progressivo.

E che la liberazione condizionale sia una misura alternativa non mostra di dubitare il legislatore del nuovo progetto del codice di procedura penale che nella relazione scrive: «L'art. 673 demanda al tribunale di sorveglianza la competenza in tema di liberazione condizionale, coerentemente a quanto già disposto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 ...

Il tribunale di sorveglianza, invero, si caratterizza precipuamente per la competenza all'applicazione delle misure alternative che costituiscono il punto di emergenza del trattamento rieducativo, in quanto realizzante quel reinserimento sociale al quale tale trattamento essenzialmente punta

L'logico, quindi, che dovesse essere il tribunale di sorveglianza a decidere anche sulla "misura alternativa", base della liberazione condizionale».

La libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale si sostanzia, d'altro canto, in una misura limitativa della libertà alla quale il soggetto accede dalla più restrittiva misura privativa in conseguenza della sua opera di partecipazione, dell'opera di rieducazione, riacquistando così quote di libertà, non la libertà.

Essa consiste in una limitazione della libertà che importa, di regola, l'obbligo di darsi a uno stabile lavoro, di non ritirarsi la sera dopo una certa ora e di non uscire la mattina prima di un'altra; di non accompagnarsi a pregiudicati o ad altre persone di dubbia fama, di non trattenersi in osterie e spacci di bevande alcoliche; di non partecipare senza permesso a spettacoli pubblici, cerimonie; di non portare indosso strumenti atti ad offendere.

Norma essenzialmente limitatrice della libertà, nei sensi sopra esposti, che prescinde anche dal potere discrezionale del magistrato chiamato a dettare le prescrizioni, è quella prevista dall'art. 652 del codice di procedura penale che fa obbligo al libero vigilato: di non trasferire la propria residenza o dimora in comune diverso da quello che gli è stato assegnato senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza; di non abbandonare l'abitazione scelta senza l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza alla quale è stata affidata la sorveglianza su di lui.

Né deve trarre in inganno la circostanza che la libertà vigilata è nominalmente una tipica misura di sicurezza in quanto che nella fattispecie in esame, le viene assegnata una funzione di pena tanto che è incontestabilmente esclusa la possibilità di applicare alla stessa l'istituto della revoca anticipata (vedi, tra le altre, Cass. sezione 1^a penale, 1^o marzo 1977) che è proprio della misura di sicurezza.

Orbene, se la liberazione condizionale è una misura alternativa, se la libertà vigilata conseguente, si sostanzia in una afflizione che comporta limitazione della libertà personale che sono quelle proprie della pena detentiva, si comprendono i dubbi di costituzionalità che si rappresentano.

La disposizione dell'art. 177 del codice penale che impone la decorrenza del provvedimento di revoca al momento dell'ammissione alla liberazione condizionale non consentendo al tribunale di sorveglianza nessuna valutazione in ordine al comportamento tenuto dal condannato durante il periodo trascorso nel regime prima della commissione del delitto e nessuna rilevanza attribuendo al momento in cui si è verificato il fatto che provoca la revoca, si traduce:

in una ingiustificata afflizione di un supplemento di pena, relativamente al periodo trascorso dal liberato condizionalmente in regime limitativo di libertà in osservanza delle prescrizioni impostegli;

in una diversità di trattamento tra i cittadini, per la ininfluenza che sulla decorrenza della revoca ha il momento della commissione del delitto o della inosservanza delle prescrizioni decorrendo la revoca sempre e comunque dalla data di ammissione alla liberazione condizionale sia che la violazione si sia verificata in prossimità del momento iniziale che del momento finale del periodo da trascorrere in libertà vigilata.

È tutto ciò contrasta in modo evidente con i principi costituzionali di cui agli artt. 13 e 3, che impongono: che la sanzione aggiuntiva sia commisurata al grado di disvalore della condotta tenuta nel corso della esecuzione della misura alternativa; che la previsione normativa deve consentire il pari trattamento di condotte analoghe e la differenziazione di quelle diverse.

Per tali motivi, che non sono differenti da quelli posti a base della già richiamata decisione della Corte costituzionale (sentenza 15 ottobre 1987, n. 343), il tribunale di sorveglianza di Napoli, riconosciuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza ai fini della decisione che è chiamato ad emettere, della suindicata questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice penale, nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale per la commissione di un delitto, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in tale regime;

P. Q. M.

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice penale, nella parte precisata in narrativa, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione;

La presente ordinanza sarà notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Napoli, addì 14 aprile 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

89C0037

N. 19

Ordinanza emessa il 16 novembre 1988 dal giudice istruttore presso il tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti relativi all'esposto dei grossisti birrai della provincia di Gorizia

Reato tributario - Contrabbando - Zona franca di Gorizia - Agevolazioni fiscali per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità delle popolazioni di detta zona e del territorio limitrofo - Identificazione, con norma interpretativa, del territorio limitrofo a detta zona con quello della provincia di Gorizia - Ingiustificata disparità di trattamento fra cittadini italiani per l'ingiustificata estensione delle agevolazioni fiscali al territorio della provincia in questione - Violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 29 febbraio 1988, n. 47, art. 7, terzo comma; legge 1º dicembre 1948, n. 1438, art. 2, ultimo comma; legge 27 dicembre 1975, n. 700, art. 3, primo comma; legge 29 febbraio 1988, n. 47, art. 7, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti dei fascicoli processuali *sub* n. 649/87 g.i. e n. 6/88 g.i., riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, in ordine ai quali il procuratore della Repubblica di Gorizia ha richiesto di pronunciare decreto di archiviazione *ex* art. 74 del c.p.c. «in quanto i fatti esposti sono privi di rilevanza penale»;

Rilevato che tale richiesta allo stato non può essere accolta, in quanto;

SI OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

Con esposto dd. 24 ottobre 1984, diretto al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia e per conoscenza a varie autorità, fra cui il procuratore della Repubblica di Gorizia, i grossisti birrai della provincia, esercenti la loro attività nell'area della provincia esclusa dai benefici istituiti con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni (legge istitutiva della zona franca di Gorizia) facevano presente di essere gravemente ed illecitamente danneggiati a causa delle modalità di concreta gestione dei contingenti agevolati, quale è realizzato dal regolamento della C.C.I.A.A.

In particolare lamentavano che il vigente sistema di distribuzione dei contingenti agevolati di fatto favoriva una concorrenza sleale a loro danno consentendo ai grossisti birrai aventi la sede nella zona indicata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1438/1948 di commercializzare nell'ambito di tutta la provincia di Gorizia, i contingenti acquistati in esenzione d'imposta secondo la normativa della legge citata, così lucrando il risparmio consentito dall'esenzione tributaria, potendo evidentemente vendere la merce a prezzi inferiori a quelli della concorrenza (che non poteva fruire delle agevolazioni predette).

Il comando nucleo polizia tributaria di Gorizia, con nota dd. 21 maggio 1987 riassumeva il risultato delle indagini espletate a seguito dell'esposto, evidenziando in particolare che dagli accertamenti compiuti si era riscontrato che effettivamente dei quantitativi di birra introdotti nel territorio nazionale secondo il regime agevolato venivano distribuiti nell'ambito di tutto il territorio provinciale. Venivano inoltre sollevate perplessità sulla liceità della commercializzazione del prodotto al di fuori del territorio indicato dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1438/1948, in mancanza di uno specifico decreto governativo che determinasse tale ambito territoriale, la cui adozione era espressamente prevista dall'art. 2, ultimo comma della stessa legge, potendosi ravvisare in tale illegittima distribuzione di merce introdotta con agevolazioni doganali, il reato di contrabbando p. e p. dall'art. 287 della legge doganale.

Il p.m. riteneva, per contro, la irrilevanza penale dei denunciati comportamenti e chiedeva di pronunciarsi decreto ex art. 74 del c.p.p.

Il secondo fascicolo processuale nasceva dalle indagini espletate dalla g.d.f. a seguito delle notizie apparse sugli organi di stampa in merito a talune perplessità nella gestione della distribuzione dei contingenti agevolati di carne nell'ambito della provincia.

Le indagini della g.d.f. non individuavano particolari irregolarità, salvo sollevare i già precisati dubbi sulla liceità di una commercializzazione di generi alimentari agevolati nell'ambito di tutta la provincia di Gorizia, sulla sola base di una determinazione unilaterale dell'organo camerale, in mancanza del provvedimento governativo previsto dall'art. 2 citato.

Anche in relazione a questo fascicolo processuale il p.m. richiedeva pronunciarsi decreto di «archiviazione» ex art. 74 del c.p.p.

La c.d. zona franca di Gorizia: Questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 47/1987.

Sono a questo punto opportune brevi annotazioni sulla disciplina legislativa della c.d. zona franca, al fine di chiarire la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità dell'art. 7 della legge n. 47/1988 e delle altre norme allo stesso collegate.

A) Art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438. Costituiva l'ambito del territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico e i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio triestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo in zona franca al di fuori della linea doganale.

B) Tuttavia tale regime di zona franca non è stato mai attuato. In sua vece ha in realtà trovato applicazione il regime agevolativo previsto dall'art. 11 della legge istitutiva, ai sensi del quale: «In attesa che il regime di zona franca sia attuato è concessa l'immissione in consumo, nel territorio di cui al precedente art. 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, indicati nelle annesse tabelle A e B, nei limiti dei contingenti annui fissati dalle tabelle stesse».

C) La legge 11 dicembre 1957, n. 1226, art. 4, innovando e modificando la disciplina originaria, viene a consentire l'immissione in consumo dei contingenti agevolati dalla stessa individuati anche nella zona territoriale di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 1438/1848 («territorio limitrofo della zona franca»).

D) Infatti secondo la disciplina originaria dettata dall'art. 2 citato con quello stesso decreto, che doveva fissare i contingenti (mai emanato) dovevano altresì individuarsi «con i criteri che regolano il traffico di frontiera, le agevolazioni che si rendessero necessarie per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità della popolazione del territorio limitrofo della zona franca».

In mancanza del decreto che stabilisce i contingenti agevolati dei generi alimentari, era evidente che nessuna merce introdotta secondo le disposizioni dell'art. 11 della legge n. 1438/1948 citata poteva legittimamente uscire dal territorio di cui all'art. 1 della legge costitutiva.

E) Questo trattamento fiscale agevolato è stato prorogato, con modifiche alle quantità di contingenti ed alla varietà merceologica dei prodotti iscritti nelle tabelle indicate fino al 31 dicembre 1987, con il d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, e quindi *sine die*, fino all'entrata in vigore della legge di definitivo riordino del regime agevolativo della zona franca di Gorizia, istituito con la citata legge n. 1438/1948, a seguito della legge di conversione del d.-l. n. 534/1987, legge 29 dicembre 1988, n. 47 (art. 7, primo comma). (Per maggior comodità si allega alla presente ordinanza un elenco delle fonti normative a riguardo).

F) Con nessun atto normativo primario, legge o decreto governativo, fino all'emanazione del decreto-legge n. 534/1987, era stato però individuato geograficamente «il territorio limitrofo della zona franca», di cui all'art. 2, ultimo comma della legge n. 1438/1948.

Tale territorio era stato individuato invece in un atto regolamentare della C.C.I.A.A. di Gorizia (in atti) che all'art. 1 aveva sancito che: «Per territorio limitrofo della zona franca, di cui all'art. 2 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, s'intende il residuo territorio della provincia di Gorizia».

Tale regolamento, a parere di questo g.i., è tuttavia palesemente illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, poiché la Camera di commercio non era facoltizzata da nessuna norma di legge ad operare tale delimitazione territoriale, espressamente delegato dall'art. 2 citato invece al Governo con uno specifico d.P.R., in realtà mai adottato. Del resto lo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota dd. 11 ottobre 1983 (foglio 10 fasc. proc. sub. n. 649/87 g.i.) aveva ben individuato tale carenza di potere nella C.C.I.A.A.

La stessa soluzione era stata seguita dal tribunale di Gorizia che, con sentenza depositata in data 13 novembre 1987, in una causa civile per concorrenza sleale instaurata dai grossisti birrari contro la Camera di commercio di Gorizia, aveva ritenuto la soccombenza di quest'ultima, responsabile di un comportamento illecito (fogli 29 e segg. fasc. proc. sub. n. 6/88 g.i.).

G) L'art. 7, terzo comma, del d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534, individua finalmente tale territorio limitrofo e recita: «Il territorio limitrofo, di cui all'ultimo comma, art. 2, della legge n. 1438/1948 si identifica con la residua parte del territorio della provincia di Gorizia».

Nella legge di conversione tale comma viene modificato, sostituendo alla parola «si modifica» quella «deve intendersi».

Dall'esame degli atti-parlamentari di tale legge di conversione si rileva che tale modifica del terzo comma art. 7 citato deriva da un emendamento, proposto in sede di esame da parte della prima commissione (affari costituzionali) del Senato, approvato senza discussioni «tendente a riformulare in modo più perspicuo, l'interpretazione autentica dell'ultimo comma, dell'art. 2, della citata legge del 1948, ivi contenuta».

Appare così chiara la volontà del legislatore di attribuire all'art. 7, la natura di norma di interpretazione autentica (come tale con efficacia retroattiva).

H) Questo g.i. ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 7, terzo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 47, nonché dell'art. 2, ultimo comma, della legge 1º dicembre 1948, come interpretato dalla detta norma di interpretazione autentica, nonché delle altre norme di legge che disciplinano l'immissione in consumo di contingenti alimentari in esecuzione dei diritti di confine, anche nel territorio limitrofo a quello di zona franca di cui all'art. 1 della legge n. 1438/1948; art. 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 7, primo comma, della legge n. 47/1988.

I) Si ritiene infatti che l'individuazione fatta dal legislatore dell'ambito geografico di estensione del «territorio limitrofo della zona franca» contrasti con l'art. 3 della Costituzione in quanto arbitrario ed irrazionale, tale da creare una palese disparità di trattamento priva di giustificazione tra cittadini ed imprese aventi la loro sede all'interno della «zona franca» di cui all'art. 1 della legge n. 1438/1948 che possono ora commercializzare i generi «agevolati» in tutta la provincia di Gorizia (territorio limitrofo) e le altre imprese che, aventi la sede al di fuori della citata «zona franca», ma pur sempre nella provincia di Gorizia, vengono ad operare sul mercato in situazione gravemente penalizzata, non potendo acquistare beni in esenzione doganale, e subendo così una concorrenza sleale.

Si osserva infatti che l'introduzione nel territorio nazionale e la successiva commercializzazione dei contingenti agevolati è realizzato, secondo la normativa regolamentare vigente, a mezzo delle aziende commerciali all'ingrosso in possesso di determinati requisiti, che abbiano la sede «nel territorio compreso entro i limiti geografici di cui all'art. 1 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438») ed il domicilio fiscale nello stesso ambito. (Artt. 7 e 8 del regolamento C.C.I.A.A.).

Ora con l'allargamento all'intera provincia di Gorizia dell'ambito territoriale di commercializzazione dei prodotti agevolati si viene sostanzialmente a legittimare una forma di concorrenza sleale in favore dei grossisti ed importatori dei contingenti di generi «agevolati», riconoscendo a questi delle esenzioni fiscali arbitrarie, che contrastano con lo spirito e la ratio della legge istitutiva della zona franca di Gorizia.

Invero tale constatazione appare evidente qualora si rilevi che tra le finalità del regime agevolativo introdotto con la legge n. 1438 citata — con riferimento al settore commerciale — obiettivo fondamentale è «quello di assicurare alle attrezzature commerciali di Gorizia che hanno perduto, sia pure in tempo molto lontano, i quattro quinti dei propri clienti, la possibilità di un mercato esteso a tutta la provincia che è tra l'altro eccentrica rispetto alla città, permettendo agli operatori di questo settore di commerciare in condizioni di favore». (Detti atti parlamentari sulla legge di conversione del d.-l. n. 1036/1966; intervento dell'onorevole Zucalli nella seduta del 27 gennaio 1967).

Razionale e conforme alle finalità economico-sociali della legge istitutiva e del *corpus* legislativo successivo, anteriore al d.-l. n. 534 citato, è, a parere di questo g.i., consentire la distribuzione dei generi agevolati, da parte di grossisti ed importatori, nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 della legge n. 1438 citata e di un piccolo territorio, appunto «limitrofo», cioè adiacente a tale zona, secondo il semantema del termine linguistico, usato dal legislatore originario, in modo di assicurare alla maggior parte dei dettaglianti di tale zona — che doveva essere quella favorita — di poter acquistare dai grossisti ed importatori i generi agevolati, da poter vendere, a prezzo minore, acquisendo così un mercato potenzialmente più ampio. In questo modo si assicura un concreto beneficio anche della popolazione della zona (anche dell'intera provincia) che può andare ad acquistare all'interno della zona di cui all'art. 1 e limitrofa) e che può disporre di un maggior numero di esercizi commerciali presso cui dovrebbero essere disponibili beni a prezzo agevolato (almeno in teoria).

Invece il sistema vigente regolamentato dalla C.C.I.A.A., titolare ai sensi della legge n. 1502/1952 e legge n. 700/1975 e succ. mod. della gestione amministrativa del regime dei benefici della «zona franca», ora legittimato anche dal legislatore con la norma di cui si denuncia la costituzionalità, favorisce praticamente un ristretto numero di grossisti ed importatori che vengono ad alimentare la rete distributiva dell'intera provincia di Gorizia, in posizione di ingiustificato privilegio — anche fiscale —, rispetto ad altri grossisti che avendo la sede fuori della zona franca non possono essere assegnatari di quote di contingenti agevolati, senza alcun vantaggio di tutti quei dettaglianti di Gorizia e del territorio «limitrofo» che non possono acquistare dai suddetti importatori (considerato le quote di contingentamento stabili), e senza alcun vantaggio per la popolazione locale residente che viene a disporre di ben pochi centri di distribuzione di beni agevolati.

Si osserva inoltre, più in generale, che la creazione di un regime tributario di favore — nelle forme di immissione in consumo di generi alimentari in esenzione d'imposta — esteso all'intero territorio della provincia di Gorizia, anche a zone cioè che non sono adiacenti e vicine al territorio che doveva essere originariamente trasformato in zona franca, di cui all'art. 1 della legge n. 1438/1948, appare sostanzialmente ingiustificato e irrazionale, rispetto agli obiettivi che avevano imposto la previsione di un speciale regime fiscale in parte del territorio della provincia di Gorizia con la legge n. 1438 citata. Che le intenzioni del legislatore del 1948 (fino alla legge del 1988) fossero quelle di favorire solo una porzione del territorio della provincia di Gorizia, quello che più era stato pregiudicato dalle perdite territoriali disposte con il trattato di pace di Parigi, si evince, oltre che dalla lettura degli atti parlamentari delle varie leggi modificatrici della legge n. 1438 citata, anche da uno specifico dato testuale: l'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 43/1973 espressamente recita: «Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente ... e con l'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438».

A parere di questo g.i., è evidente che tale norma fa riferimento ad una porzione di territorio nella provincia di Gorizia e non al territorio della provincia di Gorizia. Altrimenti tale norma poteva essere meglio scritta «... nel territorio della Valle d'Aosta e della provincia di Gorizia ...».

Quanto alla rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità, si osserva che le norme denunciate devono sicuramente essere applicate da questo g.i.

Invero come ha avuto modo di stabilire la S.C. nella sentenza del 7 ottobre 1970 (ud. 19 gennaio 1970) si deve ritenere che sussista il reato di contrabbando p. e p. dall'art. 287 del t.u. leggi doganali, eventualmente aggravato ai sensi dell'art. 295, lettere c) e d), del t.u. citato, nel trasporto di merce importata in franchigia per l'uso della popolazione di una data zona, in una zona diversa, e ciò pur se si dimostri il successivo consumo della merce da parte della popolazione della zona favorita.

Nella citata sentenza, in particolare si stabilì che: «Colui che faccia delle merci importate in franchigia nella zona di Gorizia un uso diverso da quello della distribuzione alla popolazione della zona, commette il reato di contrabbando ...».

È evidente che assume rilievo fondamentale nella costruzione dell'elemento normativo della norma incriminatrice l'esatta individuazione dell'ambito territoriale entro cui è consentita l'immissione in consumo dei generi agevolati.

La norma denunciata pertanto deve essere valutata ed applicata da questo g.i. in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione del p.m. che potrebbe essere accolta solo se le norme citate fossero costituzionalmente legittime.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 47; nonchè dell'art. 2, ultimo comma, della legge 1^o dicembre 1948, n. 1438, dell'art. 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, e dell'art. 7, primo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 47; come interpretato ai sensi del citato art. 7, terzo comma, della legge n. 47/1988; per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al p.m.

Gorizia, addì 16 novembre 1988

Il giudice istruttore: (firma illeggibile)

89C0038

N. 20

*Ordinanza emessa il 25 ottobre 1988 dal magistrato di sorveglianza di Milano
nel procedimento penale a carico di Peis Bernardino*

Modifiche al sistema penale - Sanzioni sostitutive - Libertà controllata - Divieto di detenzione di armi - Assoluta immodificabilità di tale prescrizione - Disparità di trattamento per i condannati a tale sanzione sostitutiva per i quali (per es. addetti a servizi di vigilanza, agenti di custodia, ecc.) la detenzione delle armi rappresenti elemento essenziale per il rapporto di lavoro, rispetto agli altri ai quali venga applicata la medesima sanzione - Possibile preclusione ad esplicare la propria attività lavorativa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 64, ultimo comma, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56, n. 3).
(Cost., artt. 3 e 27).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Con sentenza 8 aprile 1988 il pretore di Sanluri aveva applicato a Peis Bernardino, imputato della contravvenzione di cui all'art. 80, tredicesimo comma, del c.d.s., la sanzione sostitutiva della libertà controllata per mesi quattro.

Risulta agli atti, ed è stato confermato dall'interessato all'odierna udienza in sede di determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva, che il Peis presta servizio in qualità di agente di custodia presso la Casa circondariale di Monza.

Nella presente ipotesi si pone la questione del possesso dell'arma, strettamente ed imprescindibilmente necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa, posto che da un lato a questa autorità giudiziaria non è consentito disporre che il condannato svolga diverse mansioni in cui non si renda necessario l'uso dell'arma e dall'altro lato l'agente non ha il diritto di essere assegnato ad altre mansioni, né il comandante degli agenti di custodia dell'istituto ha l'obbligo di accogliere una richiesta del genere.

In ogni caso, secondo la previsione dell'art. 64 della legge n. 689/1981, il magistrato di sorveglianza, pur potendo modificare talune delle prescrizioni stabilite dall'art. 56 della medesima legge in riferimento alla libertà controllata, non può modificare quella prevista nel n. 3 del medesimo articolo. Ne discende che la prescrizione riguardante il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni, esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia, è immodificabile anche in presenza di ragioni di lavoro.

Da ciò ne consegue l'inconciliabilità dell'esecuzione della sanzione sostitutiva con la prosecuzione del rapporto di lavoro, con conseguente gravissimo nocumento del condannato.

In tal modo verrebbe in toto disatteso il principio ispiratore della legge n. 689/1981 più in generale della legislazione penitenziaria, il cui spirito appare chiaramente essere quello della «personalizzazione» della sanzione, finalizzata ad un completo reinserimento sociale del condannato.

In questa sede, pertanto, deve essere denunciato l'art. 64, ultimo comma, con riferimento all'art. 56, n. 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto contrastante con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Infatti, risulta palese la disparità di trattamento tra la disciplina stabilita riguardo all'uso della patente di guida e quella stabilita riguardo all'uso delle armi.

Il secondo comma dell'art. 62 prevede, infatti, che il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione della validità della patente di guida in modo da non ostacolare il lavoro del condannato quando la patente di guida costituisce un indispensabile requisito del lavoro stesso. Quindi, in caso di applicazione della medesima sanzione sostitutiva, si troverebbe ingiustificatamente privilegiato, ad esempio, chi svolga attività di taxista o di camionista rispetto a chi svolga attività di addetto alla vigilanza privata o di agente di custodia o di vigile urbano.

Oltre a ciò, risulterebbe violato l'art. 27 della Costituzione, laddove viene stabilito il principio che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato. Infatti, l'impossibilità da parte del condannato di mantenere il proprio posto di lavoro a causa dell'esecuzione della sanzione sostitutiva viene ad impedire il suo reinserimento sociale, venendo, più in generale la sanzione stessa ad impedirne la riduzione.

Pertanto deve essere ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 64, ultimo comma, della legge n. 689/1981, oltre che rilevante ai fini della determinazione delle modalità di esecuzione della libertà controllata nei confronti di Peis Bernardino, ed in particolare circa la prescrizione di cui al n. 3 del procedimento in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, in relazione all'art. 56, n. 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di disciplinare il divieto di detenere armi in modo da non ostacolare il lavoro del condannato;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in giudizio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che della stessa venga data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Milano, addì 25 ottobre 1988

Il magistrato di sorveglianza: GORRA

89C0039

N. 21

Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Velletri sul ricorso proposto da Favari Emilio nella qualità di ex amministratore della S.r.l. Sipla contro l'ufficio imposte dirette di Albano.

Imposta in genere - Riscossione delle imposte dirette - Obbligo del soggetto passivo o inadempiente al pagamento di sopratasse e pene pecuniarie in solido con il rappresentante - Mancata previsione di avviso motivato e notificato di contestazione di addebito come previsto per il rappresentato - Violazione del principio di uguaglianza, per il diverso ingiustificato trattamento del rappresentante e del rappresentato, e del diritto di difesa in giudizio del rappresentante nel caso di fallimento del rappresentato e notifica degli atti al curatore fallimentare.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Favari Emilio ex amministratore della S.r.l. Sipla contro accertamento ufficio imposte dirette di Albano;

Oggetto: avv. mora PM31 anni 1979-80;

Sentito il ricorrente Favari Emilio, presente;

Per l'ufficio Centioni;

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti della vertenza tributaria tra Favari Emilio e l'esattoria delle imposte dirette di Nettuno a seguito di notifica di avviso di mora ex art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Rilevato che è necessario, allo stato, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevede che a coloro che abbiano la rappresentanza del soggetto passivo obbligato alle pene pecuniarie, sia notificato, come previsto per il soggetto principale, adeguato e motivato avviso di accertamento, perché in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'art. 98 del citato d.P.R. è in contrasto con tali disposizioni perché non prevede che gli uffici delle imposte provvedano, con avviso motivato e notificato anche al rappresentante, così come previsto per il rappresentato, a contestare gli addebiti. Infatti secondo la lettera dell'art. 98 è dato potere agli uffici delle imposte di applicare al rappresentante soprattasse e multe, dovute dal rappresentato, inaudita altera parte, precludendogli in tal modo il potere di esperire quegli atti di difesa, costituzionalmente tutelati e previsti dall'art. 24 della Costituzione. Menomata difesa che viepiù si concreta nel fatto che il rappresentante non può ricorrere innanzi agli organi di giustizia tributaria per contestare nel merito la pretesa tributaria dell'amministrazione nei confronti del rappresentato, nell'eventualità che siano decorsi i termini di legge per il ricorso senza che quest'ultimo si sia attivato per un'adeguata difesa. La qual cosa si manifesta ancora più evidente e pericolosa nel caso in cui, nelle more del tempo necessario a ricorrere, vi sia un avvicinamento nella rappresentanza o peggio, come nel caso dell'odierno ricorso, il rappresentato sia dichiarato fallito a tutti gli atti sono notificati al curatore fallimentare.

Tale situazione crea di fatto, a parità di condizioni giuridiche, un trattamento disparitario fra due soggetti dei quali uno è più tutelato dell'altro che, di conseguenza, viene privato immotivatamente del suo fondamentale diritto alla difesa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone trasmettersi immediatamente gli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;

Sospende la presente vertenza essendo pregiudiziale la decisione della Corte per il prosieguo della causa;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Velletri, addì 13 aprile 1988.

(Seguono le firme)

89C0040

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.